

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Dividendi a fondi d'investimento esteri senza ritenuta - pag. 2
- Decreto Ristori e Ristori bis: il puzzle delle misure fiscali per le imprese - pag. 4
- Transfer pricing collaborativo con nuova documentazione anti-sanzioni - pag. 7

LAVORO E PREVIDENZA

- Distacco dei lavoratori e tutela della salute in azienda: regole e incongruenze. Cosa fare - pag. 21
- Esoneri contributivi per i datori di lavoro: quando e come è possibile chiederli - pag. 24
- Lavoratori extraUE: modalità di conversione dei permessi di soggiorno - pag. 28
- Emersione lavoro irregolare: documentazione probante la presenza del lavoratore extraUE - pag. 28

FINANZIAMENTI

- Garanzia Italia: proroga ed estensione a sostegno della liquidità delle imprese - pag. 30

IMPRESA


- Società di capitali: verso la costituzione on line per ridurre costi e tempi - pag. 37
- Firmato il Protocollo di Cooperazione a supporto dell'internazionalizzazione del made in Italy - pag. 40
- Legge di bilancio: "luci ed ombre" tradiscono le aspettative del mondo del lavoro autonomo - pag. 40
- Coronavirus: anche l'Abruzzo in zona rossa - pag. 41

IN EVIDENZA

Esoneri contributivi per i datori di lavoro: quando e come è possibile chiederli

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione


Una leva importante per ridurre il costo del lavoro è costituita dagli esoneri contributivi. I decreti Agosto, Ristori e Ristori bis ne prevedono numerosi, alcuni finalizzati ad incentivare le nuove assunzioni, altri ad assicurare la continuità lavorativa ovvero l'occupazione nelle aree svantaggiate del nostro Paese. Per molte di queste agevolazioni contributive si attendono, però, l'autorizzazione e le istruzioni dell'INPS, necessarie per avviare la procedura di richiesta. E' il caso, per esempio, dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per le assunzioni a termine nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Nell'ambito delle **misure a sostegno dei datori di lavoro** contenute nella legislazione emergenziale un importante capitolo è riservato agli **incentivi contributivi**, tutti finalizzati ad abbassare il **costo del lavoro**. Più nel dettaglio, si tratta di **agevolazioni alle nuove assunzioni**, ma anche di esoneri contributivi per le aziende che garantiscono la prosecuzione dell'attività lavorativa non facendo ricorso ai **trattamenti di integrazione salariale** ovvero che sostengono l'occupazione nelle **aree svantaggiate** del .

Dividendi a fondi d'investimento esteri senza ritenuta

di Paolo Parisi - Avvocato Tributarista e societario in Trento e Bologna, di Paola Mazza - Dottore commercialista in Napoli

La legge di Bilancio 2021 equipara il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da organismi di investimento collettivo di diritto estero, istituiti in Stati membri UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che consentono un adeguato scambio di informazioni, al trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da OICR istituiti e residenti in Italia. L'esenzione fiscale già prevista per gli utili da partecipazione percepiti da fondi d'investimento residenti in Italia viene pertanto estesa anche ai fondi esteri che, pertanto, sugli utili da partecipazione non subiranno più la ritenuta a titolo d'imposta con aliquota pari al 26%.

I **proventi** degli organismi di investimento collettivo del risparmio (**OICR**) **istituiti in Italia**, diversi da quelli immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'art. 11-bis, D.L. n. 512/1983, sono **esenti dalle imposte sui redditi**, a condizione che il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Mentre al contrario, gli **OICR di diritto estero** subiscono sugli utili da partecipazione, distribuiti da emittenti italiani, il **prelievo alla fonte** contemplato dall'art. 27, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, in forza .

Fisco

Legge di Bilancio 2021

Dividendi a fondi d'investimento esteri senza ritenuta

di Paolo Parisi - Avvocato Tributarista e societario in Trento e Bologna, di Paola Mazza - Dottore commercialista in Napoli

La legge di Bilancio 2021 equipara il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da organismi di investimento collettivo di diritto estero, istituiti in Stati membri UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che consentono un adeguato scambio di informazioni, al trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da OICR istituiti e residenti in Italia. L'esenzione fiscale già prevista per gli utili da partecipazione percepiti da fondi d'investimento residenti in Italia viene pertanto estesa anche ai fondi esteri che, pertanto, sugli utili da partecipazione non subiranno più la ritenuta a titolo d'imposta con aliquota pari al 26%.

I **proventi** degli organismi di investimento collettivo del risparmio (**OICR**) **istituiti in Italia**, diversi da quelli immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'art. 11-bis, D.L. n. 512/1983, sono **esenti dalle imposte sui redditi**, a condizione che il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Mentre al contrario, gli **OICR di diritto estero** subiscono sugli utili da partecipazione, distribuiti da emittenti italiani, il **prelievo alla fonte** contemplato dall'art. 27, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, in forza del quale, su tali redditi, è applicata una **ritenuta a titolo d'imposta**, con aliquota pari al **26%**.

Analogamente, le plusvalenze, derivanti da partecipazioni in società residenti nel territorio dello Stato, qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR, realizzate da OICR di diritto estero sono soggette all'imposta sostitutiva di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 461/1997, con aliquota pari al 26%.

Al fine di superare tali diversità, la **legge di Bilancio 2021** tende a **equiparare** il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da organismi di investimento collettivo di diritto estero, istituiti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che consentono un adeguato scambio di informazioni, a quello dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da OICR istituiti in Italia.

Cosa prevede la legge di Bilancio 2021

La legge di Bilancio 2021 modifica l'art. 27, D.P.R. n. 600/1973 per estendere anche agli OICR di diritto estero conformi alla direttiva n. 2009/65/CE e a quelli non conformi alla stessa direttiva ma il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva n. 2011/61/UE, istituiti negli Stati membri UE e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un **adeguato scambio di informazioni**,

l'**esenzione fiscale** già prevista per gli utili da partecipazione percepiti da OICR residenti in Italia.

La finalità della norma è quella di **superare la discriminazione** che subiscono i fondi di investimento europei rispetto a quelli istituiti in Italia: infatti, nel sistema vigente, ai fini della tassazione dei dividendi percepiti dagli OICR si passa da una integrale esenzione per i fondi residenti nel territorio dello Stato a una tassazione per gli OICR non residenti mediante la ritenuta, prevista dall'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 (e dell'art. 23 TUIR), con aliquota pari al 26%.

La posizione della Corte di Giustizia UE

In merito alla posizione discriminatoria di regimi impositivi che trattano in modo differente i fondi istituiti nel Paese della fonte del reddito rispetto a quelli istituiti all'estero si è espressa più volte la giurisprudenza comunitaria (Cause C-480/16, *Fidelity Funds* e C-156/17, *Ka DeKa*) dichiarandola incompatibile con le libertà fondamentali sancite dal Trattato e, in particolare, con la libera circolazione dei capitali di cui all'art. 63 TFUE.

In particolare, la sentenza 21 giugno 2018, C-480/16, *Fidelity Funds* verteva sulla disciplina fiscale danese che concedeva l'**esonero da ritenuta sui dividendi** percepiti dagli organismi di investimento residenti subordinandola alla condizione che tali organismi effettuassero una distribuzione minima (reale o presunta) nei confronti degli investitori sulla quale era operata una ritenuta a titolo d'imposta, negando viceversa tale esonero agli organismi esteri: la Corte unionale ha riconosciuto l'**incoerenza** del sistema fiscale danese che considerava il vantaggio concesso agli organismi di investimento residenti compensato dalla ritenuta prelevata a carico degli investitori. Tuttavia, tale giustificazione non è stata ritenuta proporzionata in quanto sarebbe comunque possibile preservare la coerenza del sistema fiscale interno accordando l'**esonero da ritenuta** anche agli organismi di investimento esteri,

a condizione che le autorità fiscali danesi si accertino, con la piena collaborazione di tali organismi, che questi ultimi versino un'imposta equivalente a quella versata dai fondi danesi.

Nella sentenza 30 gennaio 2020, C-156/17, *Ka Deka*, invece, i giudici unionali sono stati chiamati a giudicare la legittimità della normativa dei Paesi Bassi sulla **tassazione dei dividendi** corrisposti a fondi di investimento istituiti in Germania, rispetto a quella riservata ai fondi istituiti nei Paesi Bassi. In particolare, la norma olandese garantiva l'esenzione dalle ritenute sui dividendi a quei fondi che rispettavano alcuni requisiti (i.e. vincoli concernenti la composizione degli investitori, impegno a distribuire i proventi percepiti entro un determinato arco temporale dalla chiusura dell'esercizio e di operare una ritenuta a titolo d'imposta su tali distribuzioni) senza apparentemente distinguere tra fondi istituiti nei Paesi Bassi e fondi istituiti all'estero. I giudici comunitari hanno dichiarato la normativa olandese incompatibile con le libertà sancite dal Trattato chiarendo che, affinché venga esclusa la sussistenza di una restrizione alla libertà di circolazione non basta accertarsi che la normativa interna dello Stato della fonte si applichi alle stesse condizioni ai fondi residenti e a quelli non residenti.

La Corte, infatti, ha evidenziato che subordinare la possibilità di ottenere un beneficio fiscale al rigoroso rispetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale, a prescindere dalle condizioni di legge alle quali i fondi di investimento non residenti sono assoggettati nel loro Stato di stabilimento, equivarrebbe a riservare ai soli fondi di investimento residenti la possibilità di beneficiare di un trattamento favorevole dei dividendi. È necessario, pertanto, verificare che la presenza di tali vincoli non renda di fatto inapplicabile la norma a soggetti residenti in Paesi terzi.

Il regime italiano di tassazione dei dividendi

Detto questo, il **regime italiano** di tassazione dei dividendi che a tutt'oggi ha tassato in modo differente i fondi regolamentati istituiti in Italia rispetto a quelli istituiti all'estero soggetti ad analoga regolamentazione, configura una **restrizione alla libera circolazione dei capitali**.

L'intervento legislativo tende a **prevenire una procedura d'infrazione** introducendo nell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 una norma di esenzione dall'applicazione della ritenuta per i dividendi conseguiti da OICR di diritto estero, istituiti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti allo SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni, al pari di quanto previsto per i dividendi realizzati da OICR istituiti in Italia.

La norma fa riferimento agli OICR di diritto estero conformi alla direttiva n. 2009/65/CE (direttiva UCITS) e agli OICR non conformi alla predetta direttiva ma il cui gestore è soggetto a **forme di vigilanza** nel paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva n. 2011/61/UE (direttiva AIFM). Deve, comunque, trattarsi di fondi istituiti negli Stati membri della UE o aderenti allo SEE che consentono un **adeguato scambio di informazioni**.

La decorrenza prevista dalla norma si riferisce agli **utili percepiti a decorrere** dalla data di entrata in vigore della legge (dal 1° gennaio 2021).

L'incompatibilità comunitaria riguarda pure il regime delle **plusvalenze/minusvalenze** derivanti dall'alienazione di partecipazioni in società residenti in Italia realizzate dagli OICR UE/SEE vigilati che subiscono un trattamento fiscale più oneroso delle analoghe plusvalenze realizzate da OICR di diritto italiano. La stessa norma in commento stabilisce che non concorrono a formare il reddito le plusvalenze/minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 67 TUIR realizzate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Fisco

Le nuove misure anti Covid

Decreto Ristori e Ristori bis: il puzzle delle misure fiscali per le imprese

di Pierluigi Antonini - Avvocato, Dottore di ricerca in diritto tributario

Contribuzione a fondo perduto, credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda e imposizione locale: sono i tre fronti su cui il decreto Ristori e il decreto Ristori bis hanno organizzato la "difesa fiscale" delle attività maggiormente colpite dalle misure restrittive legate all'emergenza Covid-19. Con alcune differenze, però. Il sovrapporsi delle fonti normative a brevissima distanza l'una dall'altra rende utile una ricognizione dell'assetto complessivo delle agevolazioni in vigore. A chi spettano gli aiuti? E a quali condizioni?

Il decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020) prosegue lungo la linea tracciata dal primo decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) nel senso del sostegno alle imprese operanti in settori particolarmente pregiudicati dalla pandemia. Il secondo decreto, oltre ad intervenire per **colmare alcune lacune** lasciate dal predecessore, riprende e amplia **tre interventi di importanza vitale** per le imprese in questo delicato momento: la **contribuzione a fondo perduto**, il **credito d'imposta** degli immobili ad uso non abitativo e per l'affitto d'azienda e l'abolizione della **seconda rata IMU**.

Il sovrapporsi delle fonti normative a brevissima

distanza rende utile una ricognizione dell'assetto complessivo ad oggi vigente.

Il complesso quadro di misure è tuttavia lungi dall'essere definitivo, dato che il legislatore è costretto a rincorrere una situazione epidemiologica in continuo divenire (cfr. Decreto Ristori ter: stanziati nuovi fondi per gli aiuti alle imprese in attesa delle proroghe fiscali). Le misure, quindi, sono destinate ad arricchirsi nelle prossime settimane con l'emanazione di ulteriori decreti Ristori che, secondo le prime fonti, potrebbero fermarsi al "quinquies".

Gli interventi del decreto Ristori bis		
Contributo a fondo perduto	- Potenziamento dei ristori già previsti da decreto Rilancio e decreto Ristori	<ul style="list-style-type: none"> - ampliamento delle categorie di attività ammesse - aumento del 50% del contributo per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030: gelaterie e pasticcerie; 561041: gelaterie e pasticcerie ambulanti; 563000: bar e altri esercizi simili senza cucina; 551000: Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree con scenario di elevata o massima gravità e livello di rischio alto - per il 2021, contributo riconosciuto a operatori con sede operativa nei centri commerciali e operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020
	- Istituzione di un nuovo ristoro	- a favore degli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020

Bonus affitti	- Estensione della platea dei beneficiari	- con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 - alle imprese operanti nei settori dell' Allegato 2 nonché alle imprese che svolgono le attività con codici ATECO 79.1 (attività delle agenzie di viaggio e tour operator), 79.11 (attività delle agenzie di viaggio) e 79.12 (attività dei tour operator) con sede operativa in aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
Cancellazione del saldo IMU	- Estensione della platea dei beneficiari	Per immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO dell' Allegato 2 , ubicati nei comuni delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

Contributi a fondo perduto, tra potenziamento dei "vecchi" contributi...

Anche nel decreto Ristori bis non poteva (giustamente) mancare un intervento agevolativo sotto forma di **contribuzione a fondo perduto**. Si tratta del terzo intervento in tal senso, dopo quelli previsti dall'articolo 25 del decreto Rilancio e dall'art. 1 del decreto Ristori. Quest'ultimo ha introdotto un contributo a fondo perduto per quei contribuenti con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 che risultano danneggiati dalle misure restrittive disposte con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020. Tale ultima condizione si ritiene sussistente nel caso in cui il codice ATECO dell'attività rientri in uno di quelli indicati nell'**Allegato 1** al predetto decreto.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del **fatturato** e dei corrispettivi del mese di **aprile 2020** sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019** ma per i soggetti riportati nell'**Allegato 1** che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, esso spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato.

Il decreto Ristori bis modifica, in senso più favorevole per il contribuente, l'assetto appena descritto, **ampliando** anzitutto le **categorie** di attività ora ammesse al beneficio. Da un punto di vista tecnico, tale operazione è stata realizzata sostituendo l'**Allegato 1** al decreto Ristori che ora contiene più codici ATECO rispetto alla versione precedente (ad esempio quelli relativi alle attività di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, delle lavanderie industriali o dei bus turistici).

Leggi anche Ristori bis: nuovi coefficienti e rischio caos per il calcolo degli indennizzi

Il nuovo decreto, peraltro, prevede un **aumento del 50**

per cento del contributo a vantaggio degli operatori dei settori economici individuati dai seguenti codici ATECO:

- 561030: gelaterie e pasticcerie,
- 561041: gelaterie e pasticcerie ambulanti,
- 563000: bar e altri esercizi simili senza cucina e
- 551000: Alberghi,

purché abbiamo domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto

Con il comma 4 dell'art. 1, inoltre, il contributo previsto dal D.L. n. 137/2020 viene riconosciuto, per l'anno 2021, agli operatori con sede operativa nei **centri commerciali** e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020.

... e l'istituzione di un nuovo contributo

Ben 563 milioni di euro sono destinati a un **nuovo contributo a fondo perduto**, a favore degli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020.

L'art. 2 del decreto Ristori bis, infatti, con la finalità di sostenere i predetti soggetti, riconosce un contributo a fondo perduto a favore di coloro che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'**Allegato 2** al decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute.

Per il resto, anche per il nuovo contributo resta

confermato che:

- spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai due terzi di quello realizzato nello stesso mese dell'anno precedente;
- per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25, D.L. n. 34/2020, il contributo sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, mentre per i soggetti che non avevano percepito il precedente contributo, l'indennizzo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate;
- l'importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda

Doppio intervento ristoratore anche sul fronte del **credito d'imposta per i canoni di locazione** degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, già previsto e disciplinato dall'art. 28, D.L. n. 34/2020.

Il **decreto Ristori**, infatti, all'art. 8, ne ha previsto l'estensione ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre** per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Condizione necessaria per la spettanza del credito continua ad essere il calo di fatturato rispetto al periodo precedente, con talune eccezioni per i soggetti che abbiano iniziato l'attività successivamente al 1° gennaio 2019 e per quelli aventi domicilio fiscale o sede legale in un Comune per il quale fosse stato dichiarato lo stato di emergenza già al 31 gennaio 2020. Il decreto Ristori bis, alla luce del più recente D.P.C.M.

3 novembre 2020, estende il credito in parola, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1 (attività delle agenzie di viaggio e tour operator), 79.11 (attività delle agenzie di viaggio) e 79.12 (attività dei tour operator) che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Leggi anche

- Bonus affitti del decreto Ristori bis. Quali vantaggi dalla cessione del credito d'imposta?
- Bonus affitti: il rompicapo dei decreti Rilancio, Ristori e Ristori bis

Cancellazione seconda rata IMU

Anche sul fronte dell'imposizione locale, il decreto Ristori bis riprende ed amplia quanto già previsto dal suo predecessore.

Il primo decreto ha infatti stabilito la non debenza della **seconda rata IMU** sugli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'Allegato 1 al decreto, a condizione che i relativi **proprietari** siano **anche gestori delle attività** ivi esercitate.

L'art. 5 del decreto Ristori bis prevede la cancellazione della seconda rata dell'IMU, in scadenza il 16 dicembre 2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'**Allegato 2**, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. Anche in questo caso, per beneficiare dell'agevolazione, è richiesto che il proprietario dell'immobile sia gestore dell'attività che in esso viene esercitata.

Fisco

Masterfile e documentazione nazionale

Transfer pricing collaborativo con nuova documentazione anti-sanzioni

di Piergiorgio Valente, di Federico Vincenti - Valente Associati GEB Partners/Crowe Valente

In attuazione di quanto previsto dal D.M. 14 maggio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha modificato la disciplina italiana in tema di documentazione sul transfer pricing, con effetto dal periodo d'imposta 2020. In particolare, l'Agenzia ha indicato nel Masterfile e nella Documentazione Nazionale i documenti che consentono di considerare idonea la documentazione sui prezzi di trasferimento e ne ha illustrato in dettaglio la struttura, cui devono attenersi i contribuenti nell'attività di predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento, al fine di poter beneficiare del regime premiale della penalty protection. Un'importante novità del provvedimento riguarda infine la documentazione relativa ai servizi a basso valore aggiunto.

Con la pubblicazione del provvedimento 23 novembre 2020, n. 360494, l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione a quanto previsto nell'art. 8 del D.M. 14 maggio 2018, che prevedeva il successivo aggiornamento delle disposizioni relative alla **documentazione** in materia di **prezzi di trasferimento**.

Il provvedimento sostituisce quello del 29 settembre 2010 e le disposizioni in esso contenute avranno efficacia a partire **dal periodo di imposta in corso** alla data della sua pubblicazione (**2020**).

Le principali modifiche

Il provvedimento indica i documenti che consentono di considerare **idonea** la **documentazione** sui prezzi di trasferimento:

- il **Masterfile**, che fornisce una panoramica dell'attività svolta dal gruppo, la descrizione della natura delle operazioni commerciali poste in essere a livello globale, delle politiche generali dei prezzi di trasferimento nonché dell'allocazione a livello globale del reddito e delle attività economiche;
- la **Documentazione Nazionale**, che fornisce maggiori dettagli in relazione a specifiche operazioni infragruppo dando maggior rilievo alle informazioni aventi ad oggetto l'analisi dei prezzi di trasferimento relative a transazioni intercompany.

Il provvedimento illustra in dettaglio la struttura del Masterfile e della Documentazione Nazionale a cui i contribuenti devono attenersi nell'attività di predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento per poter beneficiare del **regime premiale della penalty protection**.

Masterfile

Tra le principali novità si rinvencono quelle relative:

- alle **attività svolte** e ai principali **fattori di generazione dei profitti del gruppo** (cap. 2); in particolare dovranno essere descritte le attività economicamente rilevanti che consentono al gruppo di generare valore.

- ai **beni immateriali** del gruppo multinazionale (cap. 3); in tale capitolo sarà delineata la strategia del gruppo, i beni immateriali, gli accordi relativi a beni immateriali, così come le politiche di prezzi di trasferimento di attività di ricerca e sviluppo;
- alle **attività finanziarie** infragruppo (cap. 4); nel capitolo in questione dovranno essere descritte le modalità di finanziamento, le funzioni di finanziamento accentrato e le politiche dei prezzi di trasferimento relative alle operazioni finanziarie.

Documentazione Nazionale

Con riferimento alla Documentazione Nazionale, la stessa dovrà contenere le seguenti informazioni:

- descrizione generale dell'entità locale;
 - operazioni infragruppo (per ciascuna delle operazioni sarà necessario indicare l'ammontare delle stesse, le imprese associate coinvolte, le operazioni comparabili indipendenti, l'analisi di comparabilità, il metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento, i risultati derivanti dall'applicazione del metodo e le cd. critical assumptions);
- Inoltre, ai fini dell'idoneità della documentazione, è necessario inserire nella Documentazione Nazionale:
- i conti annuali delle entità locali per il periodo d'imposta in questione;
 - i prospetti di informazione e di riconciliazione dei dati finanziari con il bilancio;
 - i prospetti di sintesi dei dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili;
 - copia degli accordi infragruppo conclusi dall'entità locale, degli APA e dei ruling preventivi transfrontalieri stipulati.

Viene confermata la possibilità per le **piccole e medie imprese** (ricavi non superiori ai 50 milioni di euro) di **non aggiornare**, nei due periodi di imposta successivi quello a cui si riferisce la Documentazione Nazionale, i capitoli relativi alle **operazioni infragruppo** "qualora l'analisi di comparabilità si basi su informazioni

reperite da fonti pubblicamente disponibili e sempreché gli elementi di cui al punto 2.1.2 non subiscano modifiche significative in detti periodi di imposta”.

Consegna della documentazione

Il provvedimento direttoriale estende il periodo per la consegna della documentazione da 10 giorni a 20 giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Quando la documentazione è idonea

Il provvedimento delle Entrate ribadisce quanto previsto dal D.M. 14 maggio 2018, secondo cui la documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i **dati** e gli **elementi conoscitivi necessari** a effettuare un'**analisi delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati**, con specifico riguardo all'accurata delineazione delle transazioni e all'analisi di comparabilità, compresa l'analisi funzionale, a prescindere dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall'Amministrazione finanziaria.

Servizi a basso valore aggiunto

Un'importante novità del provvedimento riguarda la documentazione relativa ai servizi a basso valore aggiunto, che dovrà contenere necessariamente le informazioni riguardanti la descrizione dei **servizi infra-gruppo**, i **contratti di fornitura** dei servizi nonché la **valorizzazione delle operazioni** e i relativi calcoli.

Firma della documentazione

Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal **legale rappresentante** del contribuente o da un suo delegato mediante **firma elettronica con marca temporale** da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione dei redditi

In linea con le attuali disposizioni normative, la comunicazione del possesso della documentazione in materia di transfer pricing deve essere effettuata in sede di **dichiarazione annuale dei redditi**.

Nel caso di presentazione della **dichiarazione integrativa**, effettuata **entro il 31 dicembre 2020**, e con esclusivo riguardo ai periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di pubblicazione del provvedimento in questione, non sono irrogate **sanzioni** né applicati **interessi moratori**.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Transfer pricing collaborativo: qual è la documentazione idonea anti sanzioni

La documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali e i requisiti di idoneità della stessa sono stati stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 360494 del 23 novembre 2020. La documentazione idonea è costituita da un Masterfile e da una Documentazione Nazionale e consente la non applicazione della sanzione per infedele dichiarazione. Il Masterfile fornisce una panoramica del business del gruppo multinazionale, inclusa la natura delle operazioni commerciali a livello globale, le politiche generali dei prezzi di trasferimento e l'allocazione a livello globale del reddito e delle attività economiche.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 360494 in data 23 novembre 2020 riguardante l'attuazione della disciplina di cui all'articolo 1, c. 6, e all'art. 2, c. 4-ter, del D. Lgs. n. 471 del 1997, concernente la **documentazione idonea** a consentire il riscontro della conformità al principio di **libera concorrenza** delle condizioni e dei prezzi di **trasferimento** praticati dalle imprese multinazionali, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2018, recante le "Linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110 comma 7 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento".

Nello specifico, l'emanazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 14 maggio 2018 ha reso necessaria l'emanazione del nuovo provvedimento che sostituisce il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 2010/137654 del 29 settembre 2010.

In particolare, l'articolo 8 del decreto prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano aggiornate le disposizioni relative alla documentazione in materia di **prezzi di trasferimento** e stabiliti i requisiti di idoneità della stessa, in funzione dell'accesso al regime di cui agli articoli 1, comma 6, e 2, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 471 del 1997.

L'articolo 7 del medesimo decreto, inoltre, introduce un approccio semplificato per la valorizzazione di **servizi a basso valore aggiunto**. L'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo richiamato, che, a seguito delle

modifiche apportate dal D. Lgs. n. 158 del 2015 ha sostituito senza variazioni il comma 2-ter del medesimo articolo, prevede la non applicazione della **sanzione** per infedele dichiarazione qualora il contribuente adotti un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate.

A tal fine, la documentazione così predisposta deve essere ritenuta **idonea** a consentire il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati.

L'articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 471 del 1997 prevede la non applicazione della **sanzione** per infedele dichiarazione in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del TUIR, da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi passivi che eccede il valore normale previste per l'esercizio della ritenuta di cui all'articolo 25, quarto comma, del DPR N. 600 del 1973, qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

Documentazione idonea

La documentazione idonea è costituita da un **Masterfile** e da una **Documentazione Nazionale**. Il Masterfile fornisce una panoramica del business del gruppo multinazionale, inclusa la natura delle operazioni commerciali a livello globale, le politiche generali dei prezzi di trasferimento e l'allocazione a livello globale del reddito e delle attività economiche, al fine di consentire alle amministrazioni fiscali di valutare la presenza di un significativo rischio dei prezzi di trasferimento.

La documentazione nazionale fornisce informazioni più dettagliate relative a specifiche operazioni intra-gruppo. La documentazione nazionale focalizza l'attenzione sulle informazioni concernenti l'analisi dei prezzi di trasferimento relative a transazioni tra una impresa associata in un determinato Stato e le imprese correlate in Stati differenti.

Al fine di rendere meno oneroso l'accesso alle piccole e medie imprese, nel nuovo provvedimento è stato previsto che le stesse, a determinate condizioni, possano non aggiornare annualmente taluni dati dell'analisi di comparabilità.

Il regime documentale, applicato con diligenza e buona fede, risponde da un lato, a un'istanza di certezza da

parte dei contribuenti definendo gli elementi conoscitivi utilizzati dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo e, dall'altro, incrementa l'efficacia dell'azione di valutazione del rischio fiscale e dell'eventuale attività di controllo.

La consegna della documentazione all'Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 23/11/2020, n. 360494

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Indebita compensazione: per la consumazione non occorre la presentazione della dichiarazione

In tema di reati tributari, il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10 quater DLgs 74/2000 non presuppone la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale, a differenza ad esempio di quello di dichiarazione infedele previsto e disciplinato dall'art. 4 del DLgs 74/2000. In quest'ultima ipotesi, infatti, il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi od all'Iva. Diversamente nel primo caso, il reato si consuma al momento della presentazione dell'ultimo F24 relativo all'anno interessato, poiché con l'utilizzo del modello indicato si perfeziona la condotta proprio per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale. E' questo il principio di diritto pronunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 32686 depositata il 23 novembre 2020.

Un contribuente, in qualità di legale rappresentante di una società, veniva indagato per aver commesso il reato di indebita compensazione di crediti, in violazione dell'art. 10 quater del DLgs 74/2000. Secondo gli inquirenti, l'indagato avrebbe portato in compensazione crediti inesistenti in quanto non risultava presentata la dichiarazione IVA relativa all'esercizio ove i crediti sarebbero maturati. Al termine delle indagini, si apriva un processo che si concludeva nella fase di merito con la condanna alla pena detentiva di 10 mesi. La difesa proponeva ricorso in Cassazione per rappresentare, in sostanza, la caducazione della responsabilità del reato per la mancata presentazione della dichiarazione, non

menzionata nell'avviso di accertamento, nonché omessa consegna del PVC, con l'evidente compressione e compromissione del diritto di difesa dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32686 del 2020 ha dichiarato inammissibile il ricorso per la genericità dei motivi. I giudici di legittimità, però, hanno colto l'occasione per ribadire che in tema di reati tributari ed in particolar modo, nel caso del delitto di indebita compensazione, di cui all'art. 10 quater del DLgs 74/2000 la consumazione avviene al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e, non in quello della successiva dichiarazione dei redditi. La ragione, prosegue la Corte, risiede proprio nel fatto che, con l'utilizzo del modello indicato si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale. L'eventuale mancata presentazione della dichiarazione, quindi, non ha alcuna rilevanza a differenza di altri reati, fra i quali quello della dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del richiamato decreto, in cui l'evento criminoso si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi oppure all'Iva. Nel caso di specie, essendo stata esclusa la configurabilità di quest'ultima fattispecie ovvero del reato di dichiarazione infedele, di cui all'art. 4 del DLgs 74/2000, pur non essendo stata presentata la dichiarazione il reato di indebita compensazione deve considerarsi correttamente perfezionato e consumato. Anche da qui il rigetto del ricorso.

A cura della Redazione

Fisco

Dal CNDCEC

Commercialisti, il Consiglio dell'Ordine dispone la sanzione per mancata comunicazione della pec

Il Ministero della Giustizia ha evidenziato che la sanzione della "sospensione dal relativo albo" degli iscritti fino alla comunicazione all'Ordine del domicilio digitale non riveste carattere disciplinare. Lo ha reso noto il CNDCEC con l'informativa n. 143 del 23 novembre 2020 con cui ha evidenziato che nei confronti degli iscritti che, a seguito della formulazione della diffida ad adempiere all'obbligo di comunicazione all'Ordine entro 30 giorni dalla

ricezione della stessa, non abbiano comunicato il proprio domicilio digitale, la “sospensione dall’albo” prevista dalla norma dovrà essere disposta dal Consiglio dell’Ordine e non dal Consiglio di Disciplina.

Il CNDCEC ha pubblicato l’informativa n. 143 del 23 novembre 2020 riguardante la mancata comunicazione dell’indirizzo pec all’Ordine.

L’articolo 37 del DL n. 76 del 2020 (c.d. **decreto “semplificazioni”**) ha introdotto un sistema sanzionatorio per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell’obbligo di comunicazione all’Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (a seguito del d.l. semplificazioni “domicilio digitale”), obbligo stabilito dall’art. 16 del decreto-legge 185/2008.

Il Ministero della Giustizia, con nota 186506 del 18 novembre 2020, ha affermato che la **sanzione** prevista dall’articolo 37 del DL 16 luglio 2020, n. 76, vale a dire la “sospensione dal relativo albo” degli iscritti fino alla comunicazione all’Ordine del domicilio digitale, non riveste carattere disciplinare.

Nei confronti degli iscritti che, a seguito della formulazione della diffida ad adempiere all’obbligo di comunicazione all’Ordine entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, non abbiano comunicato il proprio **domicilio digitale**, la “sospensione dall’albo” prevista dalla norma dovrà essere disposta dal Consiglio dell’Ordine e non dal Consiglio di Disciplina.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 23/11/2020, n. 143

Fisco

Avvocato della Corte di Giustizia UE

Libera circolazione dei capitali: chiarimenti sulle modalità di tassazione

Non è contraria alla normativa UE, la normativa nazionale secondo la quale i redditi percepiti da una persona fisica residente in Finlandia da un organismo d’investimento collettivo avente sede in un altro Stato membro dell’Unione europea sono tassati come dividendi e non come quote di utili. Mentre sono contrarie alla normativa UE le disposizioni che riquilifichino i dividendi distribuiti dalle società che sono state assoggettate a imposta in un altro Stato membro a un’aliquota inferiore, come redditi da lavoro subordinato, pur affermando che i dividendi costituiscono, in linea di principio, redditi da capitale. È quanto ha dichiarato l’Avvocato

della Corte di Giustizia UE nelle sue conclusioni del 18 novembre 2020 in riferimento causa n. C-480/19.

L’Avvocato della Corte di Giustizia Ue è stata interpellata nella causa n. C-480/19 per fornire chiarimenti in riferimento alla questione degli elementi costitutivi di una **tassazione discriminatoria** ai fini della disciplina della **libera circolazione dei capitali**. In particolare la causa riguarda una controversia contro la Commissione di ricorso in materia fiscale della Finlandia, che con decisione del 10 novembre 2017, in cui detta ha ritenuto che gli utili distribuiti da una società d’investimento a capitale aperto lussemburghese dovrebbero essere tassati in Finlandia come reddito da lavoro subordinato.

L’avvocato precisa che, nell’ambito della causa, è necessario identificare con precisione la misura o le misure potenzialmente discriminatorie a tal fine costituenti, pertanto, una restrizione alla libera circolazione dei capitali, al fine di rendere edotti gli Stati membri circa le misure giuridiche che dovrebbero essere adottate per porvi rimedio.

Conclusioni dell’Avvocato

L’Avvocato della Corte di Giustizia Ue, nelle sue conclusioni del 19 novembre 2020, rileva che allo stato attuale dell’armonizzazione del diritto fiscale dell’Unione, gli Stati membri sono liberi di istituire il sistema fiscale che ritengono più idoneo, cosicché l’applicazione di una tassazione progressiva rientra nel potere discrezionale di ciascuno Stato membro. In particolare, le libertà fondamentali non possono essere intese nel senso che uno Stato membro è tenuto ad allineare le proprie norme tributarie a quelle di un altro Stato membro al fine di garantire, in ogni caso, la soppressione delle disparità tra i diversi regimi fiscali nazionali, dato che le decisioni adottate da una società riguardo allo stabilimento di strutture commerciali all’estero possono, a seconda dei casi, essere o favorevoli o meno per tale società.

Ciò non toglie che essi devono esercitare la loro competenza fiscale nel rispetto della libertà di circolazione. In base alla giurisprudenza della Corte, «le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di detto Stato membro dal farne in altri Stati». Dal momento che il solo fatto di assoggettare un’attività o un’operazione a una determinata imposta la rende necessariamente meno attraente, ciò può quindi dissuadere i cittadini di altri Stati membri dall’investire in tale Stato. Per non pregiudicare indebitamente la

facoltà degli Stati membri di riscuotere imposte, il fatto che una misura abbia un tale **effetto dissuasivo non è sufficiente**, di per sé, perché essa possa essere qualificata come restrizione in tal senso: una siffatta misura deve altresì **stabilire una discriminazione**, diretta o indiretta, a danno dell'investitore transfrontaliero.

E in generale, una misura deve essere considerata discriminatoria quando il suo oggetto o il suo effetto è trattare in modo diverso situazioni analoghe o, viceversa, di trattare in modo identico situazioni diverse. In breve la Corte qualifica una misura come causa di «discriminazione diretta» quando tratta in modo diverso situazioni a motivo della nazionalità delle parti interessate e di «discriminazione indiretta» quando, seppure fondata su un altro criterio quale la residenza, pervenga in realtà allo stesso risultato.

La Corte ricorda che una restrizione alla libera circolazione può essere giustificata da motivi imperativi di interesse pubblico e, conseguentemente, non essere considerata contraria al diritto dell'Unione se è applicata senza discriminazioni basate sulla nazionalità, se è idonea a realizzare l'obiettivo perseguito e se non va oltre quanto necessario per il suo conseguimento.

Inoltre l'avvocato pone l'attenzione sulla formulazione dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE il quale si limita a indicare che «[l]e disposizioni dell'articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri (...) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale». In questo contesto, con l'espressione «non pregiudicano il diritto degli Stati membri» e quel che segue, si intende che gli Stati membri, nel formulare la normativa in materia di tassazione dei capitali, **possono effettivamente prendere in considerazione il luogo di residenza dei contribuenti**. Ciò non implica l'esistenza di un'eccezione, ma piuttosto che gli Stati membri possono, se del caso, prevedere norme diverse per i non residenti. L'avvocato ritiene dunque che non esista alcuna ragione reale per la quale, nell'ambito della libera circolazione dei capitali, la mancata comparabilità di due situazioni fiscali debba essere considerata in una fase successiva. Indipendentemente dalla questione se la causa riguardi la libera circolazione dei capitali o un'altra libertà fondamentale, la definizione di ciò che costituisce una restrizione dovrebbe rimanere identica. In riferimento all'articolo 33c, paragrafo 3, della legge sulle imposte sul reddito, la quale dispone che gli utili distribuiti da un organismo straniero che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e

2, della medesima legge non sono tassati come redditi da capitale, bensì come **redditi da lavoro subordinato**, introduce una forma di discriminazione diretta nei confronti delle società straniere, poiché si applica solo a tali entità.

L'applicazione della diversa qualificazione degli utili per fini fiscali, ossia redditi da lavoro subordinato rispetto ai redditi da capitale, dipende unicamente dall'identità e dalla residenza dell'organismo straniero e non dalla questione se tali utili rischierebbero altrimenti di essere tassati due volte. Non si può dire, realisticamente, che i redditi che non soddisfano tali requisiti debbano essere automaticamente riclassificati come redditi da lavoro subordinato. Ciò vale a maggior ragione in quanto, a termini dell'articolo 32 della legge finlandese sulle imposte sul reddito, i dividendi versati dalle società costituiscono, in linea di principio, redditi da capitale.

L'esistenza di una siffatta discriminazione non può incidere sulla validità della misura consistente nel trattare in modo diverso i dividendi e le quote di utili. È vero che una discriminazione può risultare dagli effetti di una disposizione. Tuttavia, nel caso in esame, il fatto che i redditi distribuiti siano stati qualificati come dividendi non consente di concludere necessariamente nel senso del carattere discriminatorio della normativa finlandese. È solo perché la legge sulle imposte sul reddito prevede che, quando una società non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 33c, paragrafi 1 e 2, della stessa che i redditi distribuiti devono essere considerati redditi da lavoro subordinato (distinti dai redditi da capitale) che si verifica una siffatta discriminazione. È quindi solo l'articolo 33c, paragrafo 3, della legge sulle imposte sul reddito che deve essere considerato incompatibile con il diritto dell'Unione.

Alla luce di quanto rilevato l'Avvocato consiglia alla Corte di rispondere alla questione proposta nel modo seguente:

Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano:

- a una normativa nazionale secondo la quale i redditi percepiti da una persona fisica residente in Finlandia da un organismo d'investimento collettivo avente sede in un altro Stato membro dell'Unione europea sono tassati come dividendi e non come quote di utili;
- a una normativa nazionale che esclude l'applicazione di meccanismi di riduzione degli effetti della doppia imposizione qualora siffatti utili siano distribuiti da società che sono state assoggettate a imposta in un altro Stato membro a un'aliquota inferiore all'aliquota prevista da tale normativa, purché tale meccanismo di riduzione sia diretto unicamente a correggere tale

differenza d'imposizione dei suddetti utili a più livelli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Allo stesso tempo sono contrarie alla normativa UE le disposizioni che riqualifichino i dividendi distribuiti da tali società come redditi da lavoro subordinato, pur affermando che i dividendi costituiscono, in linea di principio, redditi da capitale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Avvocato della Corte di Giustizia UE, conclusioni 19/11/2020, causa n. C-480/19

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Bonus facciate anche per le imprese consorziate

In tema di bonus facciate, la detrazione di imposta spetta alle imprese consorziate e/o ai privati proprietari degli immobili, nel caso di consorzio vincolato a ribaltare le spese per gli interventi sulle parti comuni degli immobili posseduti dalle imprese consorziate stesse e/o i privati subentrati. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 555 del 23 novembre 2020. Il bonus facciate spetta sempre che sussistano gli ulteriori requisiti, per le spese rimaste effettivamente a loro carico.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 555 del 23 novembre 2020 riguardante il bonus facciate per **imprese consorziate**.

La Legge di bilancio 2020 ha introdotto il "**bonus facciate**", pari al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della **facciata esterna** degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

Con riferimento all'applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 2 del 2020.

Sotto il **profilo soggettivo**, è stato previsto che l'agevolazione riguarda tutti i contribuenti residenti o non residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla categoria di reddito di cui sono titolari. Sotto il profilo oggettivo, il documento di prassi afferma che la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna, realizzati su edifici esistenti detenuti in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio, ubicati nelle zone A o B ai sensi del decreto ministeriale 2

aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

La detrazione spetta sulle spese **effettivamente sostenute** e rimaste a carico del contribuente. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito.

Nell'ipotesi di **Consorzio tipico**, costituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, con attività esterna, avente anche il compito di amministrare le parti immobiliari e impianti in uso o godimento comune del Centro, che è anche il soggetto deputato alla manutenzione degli immobili facenti parte del Comprensorio, mentre le relative spese sono a carico delle imprese consorziate e/o dei privati che posseggono gli immobili oggetto di intervento, considerato che il consorzio rappresenta di essere vincolato a ribaltare le spese per gli interventi sulle parti comuni degli immobili posseduti dalle imprese consorziate e/o i privati subentrati, si ritiene che quest'ultimi, fermo restando quanto precisato circa la sussistenza degli ulteriori requisiti, per le spese rimaste effettivamente a loro carico possano fruire della detrazione di cui all'articolo 1, commi da 219 a 224, della legge di Bilancio 2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23/11/2020, n. 555

Fisco

Dal principio di competenza a quello di cassa

Perdite al momento della cessazione dell'attività: la compensazione negli esercizi successivi

Con riferimento al passaggio dal principio di competenza a quello di cassa, in tema di riportabilità delle perdite al momento della cessazione dell'attività, l'intero realizzo del valore delle rimanenze finali a causa della cessazione dell'attività consente di riconoscere in compensazione l'intero ammontare delle perdite fiscali riportate fino a concorrenza del reddito prodotto. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 556 del 23 novembre 2020. La finalità perseguita dalla modulazione delle deduzioni delle perdite fiscali per i primi tre periodi d'imposta successivi all'applicazione del regime di cassa consiste nell'evitare perdite di gettito suscettibili di verificarsi a ridosso del passaggio dal principio di competenza

a quello di cassa.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 556 del 23 novembre 2020 riguardante la riportabilità delle perdite al momento della cessazione dell'attività.

L'articolo 66 del TUIR, come modificato dalla **legge di Bilancio 2017** prevede che il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del DPR N. 600 del 1973 applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa.

La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101.

Ciò per introdurre un sistema di **contabilità semplificata** volto ad avvicinare il momento dell'obbligazione tributaria alla concreta disponibilità di mezzi finanziari evitando esborsi per imposte dovute su proventi non ancora incassati.

Il regime di determinazione del reddito delineato dall'articolo 66 del TUIR non è, tuttavia, un regime di cassa "puro", bensì è un regime "misto" **cassa - competenza**, in quanto, si deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti e le spese sostenute, ferme restando, come evidenziato nella relazione illustrativa, le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti previste dal TUIR ed espressamente richiamate dallo stesso articolo 66.

Il nuovo regime si applica a decorrere dal periodo di imposta 2017.

La Legge di bilancio 2017, nel dettare le regole per il primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime delle imprese minori, prevede che le **rimanenze finali** che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza, siano portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime.

Nel periodo d'imposta 2017, quindi, le **imprese minori** di cui all'articolo 66 del TUIR (con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) applicando il novellato regime di determinazione del proprio reddito, hanno operato la predetta deduzione azzerando il valore fiscale delle proprie rimanenze e realizzando (in alcune situazioni) rilevanti perdite di periodo.

In considerazione di tale fenomeno e della contestuale modifica della disciplina di riporto delle perdite fiscali, il legislatore con le disposizioni contenute nei commi 25 e 26 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2019 ha previsto un regime transitorio per il riporto delle perdite relative al periodo 2017-2019.

Le perdite del periodo 2018 sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa:

- per il periodo d'imposta 2019, in misura non superiore al 40 per cento, per l'intero importo che trova capienza in essi;

- per il periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento, per l'intero importo che trova capienza in essi.

Le perdite del periodo 2019 sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento per l'intero importo che trova capienza in essi.

Il comma 26, ha stabilito che le perdite del periodo d'imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

- per i periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento, per l'intero importo che trova capienza in essi;

- per il periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento, per l'intero importo che trova capienza in essi.

Con riferimento alle perdite 2017 non compensate nel triennio 2018-2020, la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019 ha chiarito che in applicazione delle disposizioni normative, le stesse saranno compensate negli esercizi successivi secondo il nuovo meccanismo di riporto, ovvero, senza limiti di tempo, nella misura ordinaria dell'80 per cento.

La finalità perseguita dalla modulazione delle deduzioni delle perdite fiscali per i primi tre periodi d'imposta successivi all'applicazione del **regime di cassa** consiste nell'evitare perdite di gettito suscettibili di verificarsi a ridosso del passaggio dal principio di competenza a quello di cassa.

Pertanto, al fine di evitare un'ingiustificata penalizzazione nei confronti dei contribuenti in contrasto con la menzionata ratio legis, l'intero realizzo del valore delle **rimanenze finali** a causa della cessazione dell'attività consente di riconoscere in compensazione l'intero ammontare delle perdite fiscali riportate fino a concorrenza del reddito prodotto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23/11/2020, n. 556

Fisco

Da Assonime

Acquisto di mezzi tecnici per servizi di telecomunicazione: la modalità di detrazione dell'IVA

Il diritto alla detrazione integrale dell'imposta inerente gli acquisti dei mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione, così come di quella relativa alle spese di gestione, può essere legittimamente esercitato nei limiti in cui il loro acquisto ed utilizzo sia effettivamente inerente all'attività svolta, dovendosi considerare indetraibile la quota-parte d'imposta imputabile ad eventuali utilizzi per fini privati dei beni in questione. Lo ha evidenziato Assonime con la circolare n. 29 del 23 novembre 2020 con cui ha analizzato la risoluzione n. 69 del 2020 dell'Agenzia delle Entrate.

Assonime ha emanato la circolare n. 29 del 23 novembre 2020, riguardante la detraibilità dell'imposta relativa all'acquisto di **mezzi tecnici** per la fruizione di servizi di **telecomunicazione**.

La circolare richiama la risoluzione n. 69 del 2020 dell'Agenzia delle Entrate inerente le legittimità della detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione soggetti al regime IVA monofase, come ad esempio le **SIM card** ricaricabili, laddove tali mezzi siano ceduti dall'impresa titolare della concessione direttamente **all'utilizzatore finale** soggetto passivo d'imposta che li impiega nell'esercizio della propria attività economica.

La normativa di riferimento

Il principio sul quale si fonda il **regime monofase** di cui all'articolo 74 del d.P.R. n. 633/1972 comporta che l'IVA sull'intero valore aggiunto realizzato a partire dalla fase iniziale di produzione e distribuzione dei beni e dei servizi fino alla fase di vendita al consumatore finale è dovuta dal primo operatore della catena economica, al momento in cui si realizza la prima cessione.

Tutte le cessioni che intervengono nelle successive fasi di commercializzazione sono, pertanto, escluse dal campo applicativo dell'IVA, in quanto l'imposta è già stata assolta dal primo cedente.

La previsione dell'articolo 4 del decreto Ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 tiene conto del criterio secondo cui le misure nazionali di deroga nell'applicazione dell'IVA, consentite dalla Direttiva 2006/112/CE allo

scopo di semplificare la **riscossione dell'imposta** o di evitare talune frodi o evasioni fiscali, devono essere interpretate in modo restrittivo e nei limiti strettamente necessari per raggiungere tale obiettivo.

L'articolo 4 del decreto Ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 riguardante i termini di applicazione della normativa, per le operazioni relative ai servizi di telecomunicazione soggette al regime IVA monofase, prevede che il titolare della concessione di tali servizi, nei documenti eventualmente rilasciati ai propri clienti, non deve indicare **l'imposta separatamente** dal corrispettivo della prestazione resa, salvo che per quelle (operazioni) effettuate direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti o professioni utilizzatori del servizio; in tale ultima ipotesi, la fattura deve essere emessa dal titolare della concessione entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Le considerazioni dell'Agenzia delle Entrate

Le particolari modalità di fatturazione stabilite dall'art. 4 del citato decreto ministeriale attuativo n. 366 del 2000 devono essere **interpretate restrittivamente**.

Ne consegue che la detrazione dell'imposta può essere esercitata secondo le regole e nei limiti stabiliti dall'articolo 19 del d.P.R. n. 633/1972.

In particolare, la **detrazione dell'IVA** sui servizi in questione, fatturati dal titolare della concessione direttamente nei confronti dei soggetti passivi IVA utilizzatori finali, secondo le previsioni dell'art. 4 del decreto n. 366 del 2000, può essere legittimamente esercitata. Ovviamente, il diritto alla detrazione integrale dell'imposta inerente gli acquisti dei mezzi tecnici, così come di quella relativa alle spese di gestione, può essere legittimamente esercitato nei limiti in cui il loro acquisto ed utilizzo sia effettivamente inerente all'attività svolta, dovendosi considerare indetraibile la quota-parte d'imposta imputabile ad eventuali utilizzi per fini privati dei beni in questione.

A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Sismabonus anche per l'acquisto di case antisismiche

Il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e

3 (individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello nn. 557 e 558 del 2020.

Con le risposte a interpello nn. 557 e 558 del 23 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di detrazione per acquisto di **case antisismiche**.

Il DL n. 63 del 2013 al comma 1-septies dell'articolo 16, inserito dal DL n. 50 del 2017, modificato dall'art. 8, comma 1, D.L. n. 34 del 2019, prevede che qualora gli interventi di cui al comma 1-quater del medesimo articolo 16 siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a **rischio sismico 1,2 e 3** mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le **detrazioni** dall'imposta spettano **all'acquirente** delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare.

Il comma 1-septies dell'articolo 16 del DL n. 63 del 2013 è inserita nel contesto delle disposizioni normative che disciplinano il "**sisma bonus**" e si riferisce espressamente agli interventi di cui al comma 1-quater che, a sua volta, richiama gli interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche e che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd.

Superbonus).

La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in **5 quote annuali** di pari importo. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. **sismabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

L'articolo 121 del decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici), ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della **detrazione**, per un contributo, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un **credito d'imposta** di importo corrispondente alla **detrazione** ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Con riferimento alla applicazione delle agevolazioni, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E.

Nella citata circolare n. 24/E del 2020, in particolare, è stato precisato che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.

In particolare, per effetto di quanto disposto dal citato articolo 119 del decreto Rilancio, la detrazione

prevista dall'articolo 16, comma 1-sepites è elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

L'acquirente delle case antisismiche potrà, altresì, optare - ai sensi dell'articolo 121 del medesimo decreto Rilancio - in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento delle spese - alternativamente: -per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. sconto in fattura). Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; -per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Bonus mobili

Con riferimento alla detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile (cosiddetto "bonus mobili") disciplinata dall'articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013, occorre evidenziare che tale agevolazione è prevista per i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

La variazione volumetrica

Per gli acquirenti vi è la possibilità di fruire della detrazione anche per gli interventi realizzati dall'impresa di costruzione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente.

Al riguardo, con la circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020 è stato chiarito che la ricostruzione dell'edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione, non rilevando, ad esempio, la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.

Come è noto l'agevolazione in commento è in vigore dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23/11/2020, n. 557](#)

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23/11/2020, n. 558](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Scissione parziale non proporzionale per divisione delle attività: non è un'operazione abusiva

L'operazione di scissione parziale non proporzionale non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario, allorquando è esclusivamente preordinato alla divisione delle attività commerciali. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 553 del 23 novembre 2020, con cui ha specificato che ai fini delle imposte di registro le operazioni di scissione societaria sono sottoposte a registrazione con applicazione dell'imposta nella misura fissa di Euro 200.

Con la risposta a interpello n. 553 del 23 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di scissione parziale proporzionale, in favore di una società preesistente beneficiaria.

In linea di principio, l'operazione di scissione ai sensi dell'articolo 173 del TUIR è fiscalmente neutrale e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie, che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa.

I plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alla società beneficiaria, mantenuti provvisoriamente latenti con l'operazione, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti nel momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all'impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Quindi è stato evidenziato che l'operazione di scissione parziale non proporzionale non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, costituito da "benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con

i principi dell'ordinamento tributario", allorquando è esclusivamente preordinato alla divisione delle attività commerciali.

Tale soluzione presuppone, tuttavia, che l'operazione di scissione sia effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell'articolo 173 del TUIR e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.

In relazione al comparto delle imposte indirette, l'operazione di scissione non consente di conseguire un vantaggio fiscale indebito per le stesse ragioni esposte ai fini delle imposte sui redditi; si fa comunque presente che:

- ai fini dell'IVA, all'operazione di scissione si applicano l'art. 2, c. 3, del DPR n. 633 del 1972, e l'art. 19-bis, comma 7 il quale prevede che le società beneficiarie della scissione effettuino la rettifica della detrazione IVA, qualora sussistano i presupposti;

- ai fini delle imposte di registro le operazioni di scissione societaria sono sottoposte a registrazione con applicazione dell'imposta nella misura fissa di Euro 200;
- ai fini delle imposte ipotecarie e catastali si ritengono applicabili l'articolo 4 della Tariffa allegata al TUIC e l'articolo 10, comma 2, dello stesso TUIC, in base ai quali sono soggetti ad imposta nella misura fissa di 200 euro gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23/11/2020, n. 553

Fisco

Da Assonime

Redditi SC 2020 e IRAP 2020: l'analisi delle maggiori novità

In merito alla cancellazione dell'IRAP dovuta a saldo per il periodo 2019, un importante dubbio per i gruppi societari è se riferire il divieto di superare gli 800.000 euro previsto dal Quadro temporaneo per le misura di aiuto di Stato alla singola società tenuta al versamento dell'IRAP o all'insieme delle società che appartengono allo stesso gruppo, identificato nella sua accezione di singola unità economica. Lo ha evidenziato Assonime con la circolare n. 30 del 23 novembre 2020 con cui ha approfondito temi di attualità relativi ai modelli di dichiarazione Redditi SC 2020 e IRAP 2020 e ai versamenti IRES e IRAP.

Assonime ha emanato la circolare n. 30 del 23 novembre 2020, riguardante temi di attualità relativi ai

modelli di dichiarazione **Redditi SC 2020** e IRAP 2020 e ai versamenti IRES e IRAP.

La circolare richiama alcuni provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate di rilevanza per i modelli di dichiarazione REDDITI SC 2020 e IRAP 2020.

In particolare, molte incertezze si sono riscontrate con riferimento all'esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata di acconto IRAP 2020 prevista dal decreto rilancio.

Quanto alla rimodulazione **dell'ammortamento dell'avviamento** e delle attività immateriali ai sensi dell'art. 1, comma 1079, della legge n. 145 del 2018 è stato evidenziato che questa normativa ha imposto una rimodulazione della deduzione ai fini IRES e IRAP delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che abbiano dato luogo all'iscrizione di crediti per imposte anticipate (DTA) al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017.

La normativa prevedeva che le quote di ammortamento dovessero essere portate in deduzione a partire dal 2019 e fino al 2029 secondo percentuali variabili.

In tal modo non si riconosce alcuna deduzione nel 2018.

Inoltre è stata prevista una **clausola di salvaguardia** per cui laddove la quota di ammortamento deducibile in base al piano di ammortamento originario sia inferiore a quella derivante dall'applicazione delle percentuali, si debba assumere il minore importo e recuperare la differenza nel periodo di imposta 2029.

Con la legge di stabilità per il 2020 è stato previsto un rinvio della quota percentuale riferibile al 2019, per cui tale quota deve essere dedotta in cinque periodi di imposta a partire dal 2025.

Sul punto, Assonime ha evidenziato non solo i possibili dubbi di contrasto con i principi costituzionali ma soprattutto i profili applicativi alla luce della prassi dell'Agenzia delle Entrate.

Tra le novità, nel modello di dichiarazione **Redditi SC 2020**, relativo al periodo di imposta 2019, è stata inserita una **nuova colonna 4** intitolata "interessi attivi precedenti periodi d'imposta" in corrispondenza del rigo RF 118.

La nuova colonna tiene conto del fatto che il nuovo art. 96 TUIR ha dato la possibilità di utilizzare ai fini della deduzione degli interessi passivi (e delle relative eccedenze) non soltanto le eccedenze di ROL riportate da esercizi precedenti, ma anche quelle di interessi attivi.

Le novità del Decreto Rilancio

Quanto al limite degli **800.000 euro** previsto dal Quadro temporaneo per le misura di aiuto di Stato,

con riferimento all'art. 24 del Decreto Rilancio, riguardante la **cancellazione dell'IRAP** dovuta a saldo per il periodo 2019 e della prima rata di acconto IRAP 2020, è stato evidenziato che un importante dubbio per i gruppi societari è se riferire il divieto di superare gli 800.000 alla singola società tenuta al versamento dell'IRAP o all'insieme delle società che appartengono allo stesso gruppo, identificato nella sua accezione di singola unità economica.

In realtà, ad oggi le imprese non sono ancora in grado di comprendere se possono avvalersi dell'esonero dai versamenti dell'IRAP e in quali limiti.

Vi sono in atto interlocuzioni con la Commissione europea per trovare una soluzione adeguata. In ogni caso Assonime ha evidenziato che è opportuno che il termine del 30 novembre 2020 previsto per sanare, senza sanzioni e interessi, gli errori commessi in sede di applicazione dell'art. 24 del Decreto Rilancio sia opportunamente prorogato in tempo utile.

Sempre con riferimento all'art. 24 del Decreto Rilancio, con la nuova circolare, Assonime ha inoltre richiamato i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 502/E del 27/10/2020, inerente la determinazione della soglia dei ricavi in caso di **operazioni straordinarie** e il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Forfetario che controlla srl: quando è applicabile la causa ostativa

Con riferimento al regime forfetario, nell'ipotesi di attività esercitate dalla società a responsabilità limitata appartenenti di fatto alla medesima sezione ATECO di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla srl direttamente o indirettamente controllata, la quale deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito. Diversamente, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 554 del 2020.

Con la risposta a interpello n. 554 del 23 novembre

2020 l'Agenzia delle Entrate si è espressa sull'applicazione del regime forfetario.

Il regime forfetario, introdotto dalla L. n. 190 del 2014, è destinato agli operatori economici di **ridotte dimensioni**, ed è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 e rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano **attività di impresa**, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso del requisito dei ricavi, e non incorrano in una delle **cause di esclusione** previste.

La legge di bilancio 2019, ha introdotto delle significative **novità**:

- ha semplificato i requisiti di accesso prevedendo come unica condizione quella di aver conseguito **ricavi** o percepito compensi **non superiori a 65.000 euro**;
- ha introdotto nuove **cause di esclusione**.

Da ultimo l'ambito di applicazione del regime forfetario è stato modificato dalla **Legge di Bilancio 2020**. Nello specifico tra le **cause ostative**, la lettera d) del comma 57 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

In argomento, la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:

- del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e
- dell'esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

La lettera d) in esame richiede, inoltre, per l'attivazione della causa ostativa, che la società a responsabilità limitata o l'associazione in partecipazione esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti e professioni.

Sul punto, la circolare n. 9/E sopracitata ha chiarito che occorre avere in ogni caso riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO dichiarati, per valutarne la correlazione.

Al fine di individuare parametri di riferimento oggettivi, nell'ipotesi di attività esercitate dalla società a responsabilità limitata appartenenti di fatto alla medesima sezione ATECO di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime

forfetario, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito. In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.

Riguardo alla decorrenza della causa ostativa, la medesima circolare precisa che ai fini della verifica della stessa assume rilevanza l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente, dal momento che solo nell'anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23/11/2020, n. 554

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Studi di settore: validi senza elementi contrari

Con l'ordinanza n. 26541 depositata il 23 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha dato continuità al proprio orientamento in base al quale la rettifica tramite gli studi di settore è legittimamente effettuata dall'ufficio facendo esclusivo ricorso ai risultati emergenti da tale strumento, quando il contribuente, pur presentandosi al contraddittorio obbligatorio, non allega elementi in grado di rimodulare la pretesa tributaria.

Una società esercente l'attività di vendita di abbigliamento e calzature veniva invitata dall'ufficio al contraddittorio endoprocedimentale in ragione dello scostamento dagli studi di settore. Nel corso del confronto la contribuente contestava l'attendibilità dello strumento statistico e chiedeva un abbattimento dell'accertato nella misura del 60%, senza trovare però l'accordo dell'Ufficio che procedeva all'emissione dell'avviso di accertamento. Esperito il ricorso, entrambi i gradi di merito erano favorevoli alla contribuente. Avverso la sentenza della CTR l'Ufficio proponeva ricorso per Cassazione, con diversi motivi, ed in particolare per aver posto a carico della parte

pubblica l'onere della prova ulteriore per verificare la coerenza dello studio di settore, ritenuto meramente indiziario e lamentando che non fosse sufficiente limitarsi a richiamare, come sostenuto dalla contribuente, la deperibilità della merce, senza la produzione di alcun documento a supporto.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza 26541 depositata il 23 novembre 2020, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata accogliendo il ricorso dell'Ufficio. Per la Suprema Corte, effettivamente è l'Ufficio a dover dimostrare l'applicabilità dello studio o del cluster specifico, mentre al contribuente spetta l'onere di allegare con ogni mezzo, le circostanze specifiche che giustifichino lo scostamento dallo strumento statistico, con affermazioni e documenti liberamente valutabili dall'Ufficio prima, e dal giudice poi, per raggiungere il proprio convincimento. I giudici di legittimità aggiungono però che proprio alla luce di quanto statuito dalla Sezione Unite, con la pronuncia n. 26635/2009, la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore, costituisca un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati. Detti standards rappresentano meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività mentre la gravità, precisione e concordanza della presunzione sorge solo in esito al contraddittorio, da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento con il contribuente. In tale fase infatti egli ha la facoltà di contestare l'applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l'Ufficio, ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte, ad integrare la motivazione dell'atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qualvolta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi o si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l'Ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri. Nella specie, il contribuente non aveva fornito giustificazioni specifiche, limitandosi solo a richiamare la deperibilità della merce venduta e la CTR aveva ritenuto sufficiente a dimostrare la suddetta deperibilità il riferimento a perdite per merce fuori moda e non più commerciabile.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Le nuove misure anti Covid

Distacco dei lavoratori e tutela della salute in azienda: regole e incongruenze. Cosa fare

di Luca Barbieri - Consulente aziendale in Milano - Studio ArlatiGhislandi

Nella recente decretazione d'urgenza emergono numerose incongruenze che, se dettate dall'esigenza di adottare in velocità disposizioni volte a contrastare la diffusione del contagio e a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, rischiano di "ingessare" l'attività delle imprese e che incidono inevitabilmente sull'organizzazione del lavoro. Solo per fare qualche esempio, c'è ambiguità normativa sulla gestione della trasferta e del distacco in ambito nazionale e internazionale. Permane poi la difficoltà di tradurre le norme dettate dal Protocollo 24 aprile 2020 in un protocollo sanitario aziendale, anche a causa di un mancato espresso raccordo con la disciplina del TU in materia di tutela della salute e sicurezza.

In perfetta continuità con un'affollata successione di decreti di cui il **D.P.C.M. 3 novembre 2020** costituisce, sino al **3 dicembre 2020**, l'ultimo - e, almeno in parte, replicante - atto in ordine temporale, sono state adottate disposizioni attuative volte a contrastare la **diffusione del contagio** e a fronteggiare l'emergenza epidemiologica in una fase della crisi sanitaria caratterizzata da una rinnovata gravità e dalla necessità di adottare soluzioni diversificate sul piano territoriale. Quali sono le "contraddizioni" che ingessano l'azienda?

Distacco e trasferta del lavoratore

Nonostante il fenomeno epidemico abbia subito un'evidente trasformazione rispetto alla prima fase della crisi sanitaria, le disposizioni dettate, da ultimo, dal **D.P.C.M. 3 novembre 2020** ripropongono un impianto normativo in grande parte immutato e per taluni aspetti inattuale, specie laddove è perpetuato il 'recepimento' del **Protocollo 24 aprile 2020**, il cui assetto, ancorato alle originarie manifestazioni dell'epidemia, patisce una staticità che certamente incide sull'**organizzazione del lavoro**, inibendo sia la **capacità progettuale dell'impresa** che la definizione (e attuazione) di politiche prevenzionistiche che esigerebbero appunto, in un quadro mutevolissimo dell'andamento dei contagi, di **adattarsi con rapidità** e conformarsi alle specifiche esigenze del settore economico d'appartenenza così come del territorio in cui l'unità produttiva od operativa è stabilita.

In tale ottica, strida la prescrizione di cui all'articolo 4 del **D.P.C.M. 3 novembre 2020**, per effetto del quale è fatto obbligo che ogni attività produttiva industriale e commerciale sia svolta **in stretta osservanza del "cristallizzato" Protocollo 24 aprile 2020** quando, paradossalmente, le politiche nazionali di contrasto alla diffusione del virus sono estremamente sensibili alla variabilità dell'andamento del rischio epidemiologico (articolo 2, commi 2 e 3 del **D.P.C.M. 3 novembre**

2020), dal momento che "durante una emergenza di sanità pubblica sono richieste capacità di pianificazione, coordinamento, diagnosi tempestiva, valutazione, indagine, risposta e comunicazione" (Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, 'Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale', allegato 25 al **D.P.C.M. 3 novembre 2020**).

A mero titolo esemplificativo, sarebbe qui sufficiente fare le seguenti considerazioni.

Come gestire i rapporti negoziali con imprese italiane o straniere?

Il recepimento in un protocollo sanitario aziendale del **Protocollo 24 aprile 2020** ai sensi dell'art. 4 del **D.P.C.M. 3 novembre 2020** comporta l'**annullamento** e la **sospensione** di ogni programmata **trasferta o distacco** sia **in ambito nazionale** che **internazionale**, mentre l'art. 6, c. 1, lett. a) del medesimo decreto consente, seppur con graduate limitazioni, anche l'ingresso e il transito da Stati esteri e spostamenti verso Stati esteri per comprovate esigenze lavorative.

Dunque, come programmare l'attività d'impresa e 'manutenere' i rapporti negoziali con imprese italiane o straniere? Fermo restando il rispetto delle prescrizioni dettate in materia d'ingresso in Italia per esigenze lavorative (artt. 6 e 7 del **D.P.C.M. 3 novembre 2020**), l'effettuazione di una trasferta costituisce una **violazione del citato protocollo** anche nell'ipotesi in cui siano scrupolosamente **osservate le disposizioni** in materia di **tutela della salute** e valutati opportunamente i rischi di contagio (eventualmente anche da interferenza)?

Nel caso di specie, la violazione del paragrafo 8 del **Protocollo 24 aprile 2020** che appunto prevede l'annullamento di trasferte e distacchi concordati comporterebbe:

- l'impossibilità d'invocare l'art. 29-bis del D.L. 8

aprile 2020, n. 23, per effetto del quale gli obblighi di cui all'art. 2087 del cod. civ. si considerano adempiuti quando sia data applicazione alle prescrizioni contenute nel Protocollo 24 aprile 2020 e assicurato il mantenimento delle stesse?

· la **decadenza** ai sensi dell'art. 1, c. 1175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dal diritto di fruire dei **benefici normativi e contributivi** stabiliti dal vigente ordinamento in materia di lavoro e legislazione sociale in ragione della violazione di tale specifico obbligo di legge?

Ed inoltre...

Giusto quanto sopra, dovrebbe ritenersi che per effetto del citato art. 4 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 sia implicitamente stata disposta sino al 3 dicembre 2020 la sospensione dell'efficacia giuridica di norme o atti quali, ad esempio, l'articolo 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136 e il D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 317, recanti rispettivamente norme in tema di **distacco, distacco di lavoratori** nell'ambito di una **prestazione di servizi** tra imprese stabilite in uno Stato comunitario e di tutela dei lavoratori italiani operanti in Stati non comunitari?

Si rileva inoltre come sia ancora stancamente promosso il ricorso alle **ferie annuali retribuite** (art. 1, c. 9, lett. nn) del D.P.C.M. 3 novembre 2020) al fine di contrastare il rischio di contagio in occasione di lavoro, nonostante sia evidente come tale applicazione dell'istituto contrasti con la sua "naturale" funzione e non possa affatto essere considerata una misura organizzativa prevenzionistica.

Ed infine, le Parti sottoscrittrici il Protocollo in esame non hanno compiuto alcun tentativo di affinamento delle prescrizioni ivi contenute, trascurando sia di operare un chiaro raccordo con il T.U. della **sicurezza sul lavoro** (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) che di svolgere, ad esempio, un approfondimento in relazione alle "misure equivalenti" che il datore di lavoro potrebbe adottare per contrastare il rischio di contagio negli spazi di lavoro. Al proposito, il fatto di non aver preso in considerazione il **ricorso ad indagini sierologiche** ha rappresentato una scelta fondata basata, sull'esame di evidenze scientifiche e statistiche?

Protocollo sanitario aziendale: come mettere in pratica le regole?

In un frangente che presenta nuove incognite e variabili con inedita frequenza e intensità, l'incertezza determinata dal citato articolo 4 del D.P.C.M. novembre 2020 certamente **offusca la capacità progettuale e di programmazione dell'impresa** e non contribuisce ad

individuare paradigmi organizzativi che rispondano efficacemente alle dinamiche economiche innescate dall'emergenza epidemiologica e alla necessità di riattivazione dei rapporti negoziali.

Come tradurre - e opportunamente adattare - le disposizioni contenute in un immutato Protocollo 24 aprile 2020 in un protocollo sanitario aziendale che, in consonanza con gli articoli 26, 28 e 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di **valutazione dei rischi**, anche da interferenza, non può prescindere dall'essere dinamico e capace di rispondere alle sollecitazioni prodotte dalla crisi sanitaria non solo in termini di tutela della salute negli spazi di lavoro, ma anche in una prospettiva di sostenibilità economica?

A distanza di alcuni mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza, sono infatti ancora numerosi gli **elementi d'irrazionalità** - non solo giuridica - e le **incongruenze** che sul piano normativo avrebbero potuto essere corretti e che un protocollo sanitario aziendale è inevitabilmente chiamato a sanare e comporre, perché sia assicurato il **migliore bilanciamento** tra la **tutela della salute dei lavoratori** e un **ordinato svolgimento dell'attività economica**. Come mostrato facendo cenno ad alcuni esempi, tale attività comporterà inevitabilmente l'assunzione di un rischio da parte dell'impresa.

Con circolare 12 ottobre 2020, n. 32850, il Ministero della Salute ha reso alcune precisazioni con riguardo alle definizioni di "isolamento" e "quarantena", provvedendo altresì ad una classificazione ordinata per distinte tipologie di soggetti interessati direttamente o indirettamente dal contagio.

Tra questi, si consideri la figura del **"positivo a lungo termine"**, cioè colui il quale, pur non presentando alcun sintomo, risulti essere positivo al tampone rino-faringeo molecolare per SARS-CoV-2. La citata circolare stabilisce che tale soggetto può interrompere l'isolamento una volta che siano **trascorsi 21 giorni dalla comparsa dei sintomi** (senza che sia dato sapere quale evidenza scientifica sia posta a sostegno dell'orientamento ministeriale).

Alla luce di quanto sopra, è accaduto che il medico curante di un lavoratore positivo a lungo termine e asintomatico non abbia rilasciato un **certificato di malattia** né avanzato richiesta perché le autorità sanitarie competenti eseguissero un ulteriore test molecolare; d'altra parte, il **medico competente** designato dal datore di lavoro ha impedito l'accesso del lavoratore al luogo di lavoro in quanto il Protocollo 24 aprile 2020 prescrive che l'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi al virus debba essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la

certificazione medica da cui risulti l'avvenuta negativizzazione del tampone.

Il lavoratore ha trascorso qualche giorno in un 'limbo' privo di retribuzione e tutele, sino a quando, con opportuno adattamento del protocollo sanitario aziendale, introdotto dopo aver informato il comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo stesso, il datore di lavoro ha potuto riammettere in

servizio l'interessato alla luce dell'esito favorevole di un **nuovo ulteriore test** (finalmente risultato negativo), del quale ha sostenuto le spese.

Il protocollo sanitario aziendale è necessariamente uno 'strumento' dinamico, la cui efficacia non può che misurarsi con la sua capacità di risposta e adattamento alle particolarità che la crisi epidemica non cessa di presentare negli ambienti lavorativi.

Lavoro e Previdenza

Decreti Agosto, Ristori e Ristori bis

Esoneri contributivi per i datori di lavoro: quando e come è possibile chiederli

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Una leva importante per ridurre il costo del lavoro è costituita dagli esoneri contributivi. I decreti Agosto, Ristori e Ristori bis ne prevedono numerosi, alcuni finalizzati ad incentivare le nuove assunzioni, altri ad assicurare la continuità lavorativa ovvero l'occupazione nelle aree svantaggiate del nostro Paese. Per molte di queste agevolazioni contributive si attendono, però, l'autorizzazione e le istruzioni dell'INPS, necessarie per avviare la procedura di richiesta. E' il caso, per esempio, dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per le assunzioni a termine nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Nell'ambito delle **misure a sostegno dei datori di lavoro** contenute nella legislazione emergenziale un importante capitolo è riservato agli **incentivi contributivi**, tutti finalizzati ad abbassare il **costo del lavoro**.

Più nel dettaglio, si tratta di **agevolazioni alle nuove assunzioni**, ma anche di esoneri contributivi per le aziende che garantiscono la prosecuzione dell'attività lavorativa non facendo ricorso ai **trattamenti di integrazione salariale** ovvero che sostengono l'occupazione nelle **aree svantaggiate** del nostro Paese.

Si tratta nello specifico degli incentivi introdotti dai **decreti Agosto, Ristori e Ristori bis**, per molti dei quali però si è in attesa del via libera UE e delle istruzioni dell'INPS necessarie per avviare la procedura di richiesta. Quali sono?

Leggi anche Incentivi contributivi alle assunzioni: ritardi amministrativi con costi per i datori di lavoro

Di seguito se ne fornisce un quadro riepilogativo con la doverosa avvertenza che il mosaico di misure disegnato dai predetti decreti emergenziali è destinato ad arricchirsi di ulteriori tasselli con la legge di Bilancio 2021.

Esoneri contributivi operativi

Decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, con legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126)

Esonero contributivo alternativo ai trattamenti di integrazione salariale (art. 3)

Istruzioni INPS: circolare n. 105 del 18 settembre 2020 e messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020

Possono accedere all'esonero contributivo tutti i **datori di lavoro privati**, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo, che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La misura può trovare applicazione anche in favore dei datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del Cura Italia (decreto-legge n.

18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

L'esonero è pari al **doppio delle ore di integrazione salariale** fruite nei **mesi di maggio e giugno 2020**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL tenendo conto, ai fini della determinazione della misura, dell'aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità.

L'effettivo ammontare dell'esonero fruibile non può superare la contribuzione datoriale dovuta per le singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un **periodo massimo di 4 mesi**, fermo restando che l'esonero potrà essere fruito anche per l'intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.

Il datore di lavoro che accede all'esonero in trattazione, non può più avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza da COVID-19.

Il periodo di fruizione non potrà protrarsi oltre il **31 dicembre 2020**.

L'esonero è **cumulabile** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Questo regime di "aiuti di Stato" è stato approvato con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020.

Decontribuzione Sud (art. 27)

Istruzioni INPS: circolare n. 122 del 22 ottobre 2020

L'agevolazione è riconosciuta in favore dei **datori di lavoro privati**, anche non imprenditori e con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico e spetta in relazione a **tutti i rapporti di lavoro subordinato**, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa.

L'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, che non ha natura di incentivo all'assunzione (e, pertanto, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione), spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.**

L'esonero è **pari al 30%** della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riconosciuto per il periodo, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020. Non è previsto un limite individuale di importo all'esonero.

Il diritto alla fruizione dell'agevolazione è subordinato al possesso del **documento unico di regolarità contributiva**, all'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Il regime di "aiuti di Stato" è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C (2020) 6959 final del 6 ottobre 2020.

Decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137)

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 16)

Istruzioni INPS (prime indicazioni): [messaggio n. 4272 del 13 novembre 2020](#)

Il beneficio contributivo è riservato ad una specifica platea di destinatari identificata con i seguenti **codici Ateco**:

- 01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
- 02.xx.xx Silvicultura e utilizzo di aree forestali
- 03.xx.xx Pesca e acquacoltura
- 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
- 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
- 11.05.00 Produzione di birra
- 46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
- 46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
- 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante

- 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.
- 82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pesche pubbliche.

Alle imprese appartenenti alle **filieri agricole**, della **pesca** e dell'**acquacoltura**, comprese le **aziende produttrici di vino e birra** è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la **mensilità relativa a novembre 2020**. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza.

Stesso esonero è riconosciuto agli **imprenditori agricoli professionali**, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

In entrambi i casi viene fatta salva l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.

La misura è stata autorizzata nell'ambito del regime di aiuti di Stato, notificato alla Commissione europea in data 6 luglio 2020, approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020 (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nota prot. n. 9294689 del 5 novembre 2020)

Ai fini dell'ammissione al beneficio dell'esonero contributivo le imprese devono inoltrare **domanda telematica all'INPS**, per la quale si attendono istruzioni.

Decreto Ristori bis (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149)

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 21)

Istruzioni INPS (prime indicazioni): [messaggio n. 4272 del 13 novembre 2020](#)

Il medesimo beneficio di cui all'articolo 16 del decreto Ristori è riconosciuto anche per il periodo retributivo del **mese di dicembre 2020** e agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali del decreto Ristori.

La misura è da autorizzata nell'ambito del regime di aiuti di Stato, notificato alla Commissione europea in

data 6 luglio 2020, approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020 (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha precisato, con nota prot. n. 9307811 dell'11 novembre 2020).

Anche in questo caso ai fini dell'ammissione al beneficio dell'esonero contributivo i contribuenti devono inoltrare domanda telematica all'INPS, per la quale si attendono istruzioni.

Esoneri contributivi non operativi

Decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, con legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126)

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (Art. 6)

L'esonero è previsto in favore dei datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto Agosto) ed **entro il 31 dicembre 2020**, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico.

Lo sgravio dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico è totale, ma non si estende ai premi e contributi INAIL, che restano pertanto dovuti.

L'esonero, che non comporta variazioni dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, spetta per un **periodo massimo di 6 mesi** dall'assunzione nella misura massima, relativa al singolo dipendente assunto, pari a **8.060 euro su base annua**, riparametrata e applicato su base mensile.

L'agevolazione contributiva è riconosciuta anche nei casi di trasformazione di un contratto di lavoro dipendente a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualora tale trasformazione sia successiva al 15 agosto 2020.

Prevista la cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta).

Non sono oggetto di sgravio le assunzioni di lavoratori che abbiano già avuto un **contratto a tempo indeterminato**, nei sei mesi precedenti all'assunzione, presso la medesima impresa.

Ferma restando l'espressa esclusione dei datori di lavoro domestico, le disposizioni normative non chiariscono se sono esclusi dall'incentivo gli altri datori di lavoro diversi dalle imprese e se l'esonero riguardi esclusivamente i datori di lavoro privati.

Per l'operatività dello sgravio e per i necessari chiarimenti su ambito di applicazione e modalità operative di richiesta si attendono le istruzioni dell'INPS.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali (Art. 7)

Con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale dell'esonero contributivo di cui al paragrafo precedente, ma limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un **massimo di 3 mesi**, viene riconosciuto l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato, ivi comprese quelle per lavoro stagionale, limitatamente al settore turistico e degli stabilimenti termali.

Il beneficio spetta nella misura massima dell'importo dello sgravio, relativo al singolo dipendente assunto, pari a **8.060 euro su base annua** - riparametrato e applicato su base mensile.

La conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato determina l'applicazione dello sgravio di cui all'articolo 6 del decreto Agosto.

L'esonero è **cumulabile con altri esoneri** o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta) e non comportano variazioni dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Per l'operatività dello sgravio si attende l'autorizzazione della Commissione europea e le istruzioni dell'INPS.

Decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137)

Esonero contributivo alternativo ai trattamenti di integrazione salariale (Art. 12)

In favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione del settore agricolo, si prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un **periodo massimo di 4 settimane**, a condizione che non vengano richiesti le ulteriori 6 settimane di integrazione salariale del decreto Ristori, collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

L'esonero è fruibile **entro il 31 gennaio 2021** e viene attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nel mese di giugno 2020, riparametrato ed applicato su scala mensile.

Lo sgravio, che non concerne i premi e i contributi dovuti all'INAIL, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta).

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Per l'operatività dello sgravio si attende l'autorizzazione della Commissione europea e le istruzioni dell'INPS.

Esoneri contributivi decreti Agosto, Ristori e Ristori bis: quadro operativo

Esonero contributivo	Operatività	Riferimenti normativi e di prassi
Alternativo ai trattamenti di integrazione salariale	SI	Decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, con legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, art. 3) Istruzioni INPS: circolare n. 105 del 18/9/2020 e messaggio n. 4254 del 13/11/2020 Autorizzazione UE: SI
Decontribuzione Sud	SI	Decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, con legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, art. 27) Istruzioni INPS: circolare n. 122 del 22/10/2020 Autorizzazione UE: SI
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura	SI, ma si attende modulo di istanza e indicazione della procedura da seguire per la richiesta	Decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 16) Istruzioni INPS (prime indicazioni): messaggio n. 4272 del 13/11/2020 Autorizzazione UE: SI
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura	SI, ma si attende modulo di istanza e indicazione della procedura da seguire per la richiesta	Decreto Ristori bis (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, art. 21) Istruzioni INPS (prime indicazioni): messaggio n. 4272 del 13/11/2020 Autorizzazione UE: SI
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato	NO	Decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, con legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, Art. 6) Istruzioni INPS: in attesa
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali	NO	Decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, con legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, Art. 7) Istruzioni INPS: in attesa Autorizzazione UE: in attesa
Alternativo ai trattamenti di integrazione salariale	NO	Decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 12) Istruzioni INPS: in attesa Autorizzazione UE: in attesa

Lavoro e Previdenza

Circolare congiunta

Lavoratori extraUE: modalità di conversione dei permessi di soggiorno

Arriva dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro la circolare congiunta n. 18 del 2020, che contiene ulteriori indicazioni per il rilascio dell'attestazione Ispettorato territoriale del lavoro per conversione presso le Questure dei permessi di soggiorno temporanei in permessi per motivi di lavoro subordinato. La richiesta deve essere inviata via mail dallo straniero all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

Con la circolare congiunta n. 18 del 23 novembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro intervengono riguardo la possibilità per il cittadino non comunitario con **permesso di soggiorno temporaneo** di convertirlo, entro il termine di durata dello stesso, in **permesso di soggiorno per motivi di lavoro**. Ciò può avvenire esibendo:

- un contratto di lavoro subordinato;
- la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Documentazione da allegare

Alla richiesta di conversione del titolo di soggiorno deve essere allegata l'attestazione rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. Il **cittadino straniero** non comunitario deve depositare istanza di conversione al Questore, esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello delle Poste Italiane, esibendo un contratto di lavoro subordinato ovvero documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dei settori di attività ammesse.

Invio della domanda

La richiesta deve essere inviata via mail dallo straniero all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. All'istanza dovrà essere allegato:

- copia del permesso di soggiorno temporaneo rilasciato dalla Questura recante le indicazioni indicate nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40467/2020; in alternativa, ove quest'ultimo non sia stato ancora rilasciato, la copia della ricevuta di presentazione della richiesta di rilascio del

permesso di soggiorno rilasciata dagli Uffici Postali, contenente la dicitura "EMERS.2020";

- **contratto di lavoro subordinato** (o copia della comunicazione UNILAV/Unimare) ovvero documentazione retributiva e previdenziale (es. prospetti paga, estratto conto contributivo, attestazione pagamento contributi lavoro domestico).

Ai fini del rilascio dell'attestazione, gli Ispettorati verificheranno, tramite accesso al Registro Imprese, la corrispondenza del Codice Ateco del datore di lavoro. L'attestazione firmata digitalmente, protocollata e recante numero progressivo di rilascio, andrà inviata all'indirizzo mail da cui proviene la richiesta.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare 23/11/2020, n. 18

Lavoro e Previdenza

Ministero dell'Interno

Emersione lavoro irregolare: documentazione probante la presenza del lavoratore extraUE

Il Ministero dell'Interno, con la circolare congiunta prot n. 4623 del 2020, specifica le corrette modalità di istruttoria e gestione delle pratiche di emersione del lavoro irregolare. In particolare, il documento di prassi specifica quale documentazione è idonea alla prova della presenza del lavoratore e le regole di individuazione del requisito reddituale del datore di lavoro e della garanzia alloggiativa del lavoratore extracomunitario. Infine il Ministero si sofferma sul caso di interruzione o mancata instaurazione del rapporto di lavoro.

Con la circolare prot. n. 4623 del 17 novembre 2020, il Ministero dell'Interno interviene in merito alle procedure di **emersione dal lavoro irregolare** al fine di fornire alcune indicazioni operative riguardo la documentazione idonea alla prova della presenza del lavoratore. In particolare, per provare la presenza del lavoratore in data anteriore all'8 marzo 2020, i relativi documenti devono essere supportati da altra documentazione che dimostri la presenza nel territorio nazionale dello straniero in una data più ravvicinata.

Ulteriore documentazione deve essere richiesta anche quando sul passaporto del lavoratore risulti un timbro di ingresso nel territorio Schengen e non nel territorio

italiano.

Requisito reddituale del datore di lavoro

Nel caso di nucleo familiare composto da un unico percettore, il reddito richiesto non deve essere inferiore a 20.000 euro annui. Nel caso, invece, di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi, il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 27.000 euro annui che se quest'ultimo sia l'unico percettore di reddito. Nell'ipotesi di datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, il requisito reddituale non è richiesto quando l'istanza si riferisce ad un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.

Garanzia alloggiativa

Qualora l'acquisizione dell'attestato di **idoneità alloggiativa** comporti una dilazione eccessiva della convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto, è possibile procedere alla conclusione del procedimento in presenza della sola richiesta di idoneità alloggiativa agli organi competenti, fermo restando l'obbligo in capo al datore di lavoro della produzione del suddetto documento allo Sportello Unico in un momento successivo.

Interruzione o mancata instaurazione del rapporto di lavoro

Nel caso in cui il rapporto di lavoro per il quale è stata avviata la procedura di emersione si interrompa per qualsiasi motivo non ricollegabile ad una causa di forza maggiore, il datore di lavoro che ha presentato la domanda di emersione dovrà dare comunicazione dell'avvenuta interruzione secondo le ordinarie disposizioni di legge e potrà richiedere allo Sportello Unico di essere convocato con priorità, al fine di consentire all'Ufficio una valutazione tempestiva ed attuale delle circostanze sopravvenute per un eventuale rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Al momento della convocazione, il datore di lavoro dovrà formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro, specificando i motivi che ne hanno causato l'interruzione e sottoscrivendo, contestualmente al lavoratore straniero, il **contratto di soggiorno** per il periodo relativo all'effettivo impiego del lavoratore. Al lavoratore, vista l'interruzione del rapporto di lavoro, potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Interno, circolare 17/11/2020, n. 4623

Finanziamenti

Legge di Bilancio 2021

Garanzia Italia: proroga ed estensione a sostegno della liquidità delle imprese

di Alberto Bonifazi - Esperto di finanza aziendale e analista finanziario

Estesa al 30 giugno 2021 l'efficacia della garanzia SACE, prevista dal decreto Liquidità. Ma le novità non si fermano qui. Il disegno di legge di Bilancio 2021, infatti, amplia e modifica lo strumento consentendo alle imprese di utilizzare "Garanzia Italia" per accedere a prestiti finalizzati anche alla rinegoziazione e al consolidamento di indebitamenti già esistenti. Novità anche per le Mid Cap: dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, potranno accedere alla Garanzia alle condizioni agevolate oggi vigenti ovvero con concessione a titolo gratuito, percentuale di copertura del 90% e importo massimo dei finanziamenti fissato a 5 milioni di euro.

Il disegno di legge di Bilancio 2021 interviene sull'operatività degli **strumenti di garanzia** previsti per fronteggiare la crisi finanziaria delle imprese colpite dagli effetti dell'attuale periodo di emergenza sanitaria causata dal **Covid-19**.

In primis, è estesa al **30 giugno 2021** l'efficacia dello strumento previsto dal decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 40/2020) per sostenere, attraverso la **garanzia di SACE S.p.A.** e la **controgaranzia dello Stato**, la concessione, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, di finanziamenti sotto qualsiasi forma, per assicurare la liquidità alle attività economiche e d'impresa danneggiate dalla pandemia (**Garanzia Italia**).

Leggi anche La legge di Bilancio 2021 proroga le garanzie del Fondo PMI

Commissione UE e aiuti di Stato

L'attuale emergenza sanitaria, oltre a rappresentare una minaccia per la salute pubblica, genera ripercussioni fortemente negative, che si estendono non solo sulle economie dei singoli Paesi, ma anche sui **sistemi economici mondiali** nel loro complesso. Pertanto, tra gli interventi adottati in sede europea a sostegno dell'economia dell'UE e dei diversi Stati membri, rientra l'adozione di norme maggiormente flessibili in materia di **aiuti di Stato**.

In questa previsione la **Commissione UE** ha definito dei Quadri Temporanei (Temporary framework) in riferimento ai quali è consentito agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

Proroga della Garanzia SACE: chi può beneficiarne

Il disegno di legge di Bilancio 2021 introduce nel nostro ordinamento la proroga del regime di deroga alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di

cui alla "Quarta modifica del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid". Nell'ambito di questo contesto di riferimento si inserisce la citata proroga al 30 giugno 2021 della garanzia SACE e, più in generale, delle misure a sostegno della liquidità delle imprese previste dalla stessa Manovra 2021.

Leggi anche Garanzie su prestiti, via libera della Commissione UE alle nuove regole del Fondo PMI

Con una dotazione finanziaria di **200 miliardi di euro** la garanzia SACE costituisce uno strumento efficace per sostenere il **fabbisogno di liquidità** delle imprese, soprattutto le più grandi, colpite dall'epidemia. La garanzia può essere rilasciata, oltre che in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, anche in favore delle imprese di assicurazione, nazionali o internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni. Questo per riconoscere l'importanza del ruolo svolto da questi soggetti a favore delle imprese italiane, sia in termini di sostegno alla liquidità aziendale che di supporto per l'ottenimento di commesse nazionali e internazionali.

Possono inoltre fruire delle garanzie SACE quelle imprese, che per far fronte alle proprie esigenze di liquidità, si avvalgono di **strumenti alternativi ai finanziamenti**, come i prestiti obbligazionari o altri titoli di debito. Possono beneficiare della garanzia le **imprese di qualsiasi dimensione**, fermo restando che le piccole e medie imprese devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia PMI.

Il rilascio della garanzia segue una **procedura** articolata in varie fasi:

1. **richiesta di finanziamento assistito** da garanzia SACE da parte dell'impresa al soggetto finanziatore;
2. **invio della richiesta di garanzia** a SACE da parte del soggetto finanziatore;

3. **esito della richiesta** di garanzia SACE;
4. **erogazione del finanziamento**.

La tabella che segue illustra le garanzie a cui le imprese possono accedere, tenuto conto che per individuare il **limite di importo garantito** e la relativa

percentuale di copertura si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia, ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo:

Percentuali di massima garanzia
- 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e importo massimo dei finanziamenti fissato a 5 milioni di euro
- 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi

Legge di Bilancio 2021, più ampio l'intervento di Garanzia Italia

Stante il protrarsi della situazione emergenziale ed il perdurare delle difficoltà economiche, la Manovra 2021 amplia e modifica lo strumento. Viene infatti consentito alle imprese di impiegare la Garanzia Italia per accedere a prestiti finalizzati anche alla **rinegoziazione/consolidamento di indebitamenti già esistenti**, pur in presenza di alcune limitazioni:

- il finanziamento deve contemplare l'erogazione di **credito aggiuntivo** in misura pari ad almeno il **25%** dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- il rilascio della garanzia determini un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

Inoltre, la normativa specifica che l'erogazione, relativa alla quota destinata al consolidamento (o alla rinegoziazione) di finanziamenti concessi dai medesimi soggetti finanziatori, potrà non avvenire su apposito conto corrente così da consentire alla banca di effettuare eventuali **compensazioni tra importi a debito e a credito**.

In questa prospettiva di ampliamento dell'operatività di Garanzia Italia si inseriscono le previsioni di

accesso da parte delle imprese ad uno strumento alternativo al finanziamento bancario, ed accessorio quindi alla garanzia sullo stesso, quale la **cessione di credito pro soluto**, che consentirebbe l'anticipazione dei flussi monetari relativi alla transazione commerciale.

Mid Cap e Garanzia Italia

Il disegno di legge di Bilancio 2021 interviene anche sulle misure a sostegno della liquidità delle Mid Cap (middle-size capitalization), imprese di medie dimensioni, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

A decorrere dal **1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021**, è consentito alle Mid Cap di poter accedere allo strumento di Garanzia Italia, gestito da SACE S.p.A., alle condizioni agevolate vigenti oggi, più specificamente alla concessione delle **garanzie a titolo gratuito**, percentuale di copertura del **90%** e importo massimo dei finanziamenti fissato a 5 milioni di euro.

In una prospettiva di continuità è previsto che questa categoria di imprese, al venire meno dell'operatività dello strumento di Garanzia Italia, continuerà a beneficiare di garanzie rilasciate da SACE S.p.A. a condizioni di mercato e con una percentuale di copertura dell'**80%**.

Finanziamenti

CNA

Legge di bilancio: sono necessari "ristori" che tengano conto del calo del fatturato

La CNA in audizione davanti alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, ha evidenziato che sono apprezzabili le nuove risorse per i contributi a fondo perduto ma è necessario superare i codici Ateco e adottare come criterio il calo del fatturato. Prorogare da subito il Superbonus 110% almeno fino al 2023 e in riferimento al credito sarebbe opportuno cancellare le norme europee sul default e sospendere il calendar provisioning.

Sergio Silvestrini, Segretario Generale della CNA, nel corso dell'audizione davanti alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, ha evidenziato che il disegno di Legge di Bilancio destina ingenti risorse al contrasto degli effetti del Covid sulla nostra economia ma è difficile individuare nella manovra per il 2021 un chiaro indirizzo di crescita per l'Italia.

In particolare ha dichiarato che "riaffiora l'antico vizio di frammentare in troppi rivoli i 38 miliardi della manovra che si disperdono in tanti nuovi fondi di scarso effetto moltiplicatore sulla crescita".

In realtà è necessaria un'accelerazione del piano nazionale per l'utilizzo del Next Generation EU, ma nella Legge di Bilancio l'unico riferimento è l'istituzione di un fondo di rotazione per anticipare i contributi attesi dall'Unione Europea.

Sono apprezzabili le nuove risorse per i **contributi a fondo perduto** ma perché producano degli effetti positivi per tutti, è necessario:

- modificare i meccanismi ed i criteri di erogazione, superando i codici Ateco;

- prendere a riferimento solo l'andamento del fatturato. Elementi positivi anche la **proroga della moratoria** e il potenziamento del Fondo di garanzia ma sul tema dell'accesso al credito "c'è la fortissima preoccupazione per gli effetti di alcune regole europee definite ben prima della pandemia".

CNA chiede un intervento urgente al Governo presso le istituzioni europee per sospendere le norme comunitarie sul calendar provisioning e cancellare le nuove definizioni di default.

In riferimento al settore lavoro, CNA ritiene **positivo il rifinanziamento della Cig**, ma non vanno ripetuti i gravi ritardi nel trasferimento delle risorse al Fondo bilaterale dell'artigianato, mentre in riferimento agli

investimenti, apprezza il potenziamento del piano di Transizione 4.0 ma sollecita la conferma da subito almeno fino al 2023 del Superbonus 110% con l'estensione dell'agevolazione anche ai capannoni delle attività produttive.

In materia fiscale CNA lamenta che le detrazioni sul lavoro dipendente continuano a escludere in modo ingiustificato tutta la platea del lavoro autonomo.

Infine **Silvestrini** ha evidenziato che gli **interventi per il trasporto persone** vanno nella giusta direzione ma le risorse stanziare sono largamente insufficienti.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Per ristoranti, alberghi, agriturismi e mense

Bonus ristorazione: domande fino al 28 novembre. Chi può chiederlo

Mancano pochi giorni al termine finale per richiedere il bonus ristorazione. Il contributo è riconosciuto per l'acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020 e comprovato da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP, che valorizzano la materia prima di territorio. Ristoranti, pizzerie, agriturismi, catering per eventi, mense e hotel con somministrazione di cibo potranno presentare domanda, entro il 28 novembre 2020, via web o in Ufficio Postale. La domanda è subordinata al versamento, tramite bollettino (fisico o digitale) di un corrispettivo per l'adesione all'iniziativa di 30 euro.

Ultimi giorni per prenotare il **bonus ristorazione**: ristoranti, pizzerie, agriturismi, catering per eventi, mense e hotel con somministrazione di cibo hanno tempo **fino al 28 novembre 2020** per richiedere il contributo del Fondo per la filiera della ristorazione previsto dall'articolo 58 del **decreto Agosto** (D.L. 104/2020). Le domande possono essere presentare **via web** o in **Ufficio Postale**.

I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stati definiti con decreto del Ministero delle Politiche agricole (di concerto dell'Economia) del 27 ottobre 2020, mentre a dettare le regole operative è stato, invece, l'avviso n. 9310308 del 12 novembre 2020.

Leggi anche Bonus ristorazione: quanto conviene a ristoranti, alberghi, agriturismi e mense?

Chi può richiedere il contributo

Il contributo può essere richiesto dalle **imprese** in

attività alla data del **15 agosto 2020** (data di entrata in vigore del decreto Agosto) e registrate con i seguenti codici ATECO:

- 56.10.11 (**ristorazione con somministrazione**);
- 56.29.10 (mense);
- 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale);
- 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole);
- 56.21.00 (catering per eventi, banqueting);
- 55.10.00 (**alberghi**) limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo.

Sono ammesse le imprese che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 o quelle già attive prima di tale data, qualora il fatturato medio di queste ultime, relativo ai mesi da marzo a giugno 2020, sia inferiore ai tre quarti del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019.

Cosa finanzia

Il contributo è riconosciuto per l'acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020 e comprovato da idonea documentazione fiscale, di **prodotti di filiere agricole e alimentari**, inclusi quelli **vitivinicoli**, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Per prodotti di filiere alimentari si intendono anche i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Oltre ai **prodotti DOP e IGP**, per valorizzazione della materia prima di territorio si intende l'acquisto di prodotti da vendita diretta oppure di prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito.

Il soggetto beneficiario è tenuto ad acquistare **almeno 3 differenti tipologie di prodotti agroalimentari** e il prodotto principale non può superare il 50% della spesa totale.

Come indicato nell'ambito delle FAQ pubblicate sul portale www.portaleristorazione.it, per prodotto principale s'intende la categoria di prodotto (es vino, latte, prodotti di salumeria, carni) che ha generato la spesa maggiore; non deve superare il 50% della spesa totale massima ammissibile, quindi mai superiore a 5.000 euro.

Come specificato nell'avviso n. 9310308 del 12 novembre 2020, per tipologie di prodotto diverse si intendono 3 categorie merceologiche differenti. A titolo esemplificativo, l'acquisto che concerne 3 tipologie di vino (vino generico, DOP e biologico) è da considerare un'unica categoria merceologica denominata "Vini".

Ammontare contributo

Il contributo non può mai essere superiore all'ammontare complessivo degli acquisti. Tale ammontare degli acquisti **non può essere inferiore ai 1.000 euro**,

esclusa IVA né superiore a 10.000 euro (esclusa IVA). L'incentivo, in "**de minimis**", **non è cumulabile** con il **contributo a fondo perduto** per i **centri storici**, previsto dall'articolo 59 del decreto Agosto.

Il contributo ricevuto:

- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
- non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili ai sensi dell'articolo 61 del Tuir;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all'articolo 109, comma 5 del Tuir.

Come presentare domanda

Le domande di contributo devono essere presentate **entro il 28 novembre 2020** secondo una delle seguenti modalità:

- in **formato cartaceo** presso gli sportelli di Poste Italiane (fino all'orario di chiusura dell'Ufficio Postale prescelto);
- attraverso il **portale** www.portaleristorazione.it (fino alle 23.59). L'accesso dovrà essere effettuato tramite **SPID**, il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione.

La domanda è subordinata al versamento, tramite bollettino (fisico o digitale) di un corrispettivo per l'adesione all'iniziativa di **30 euro** (comprensivo dell'IVA). Alla domanda deve essere allegata da un'**autodichiarazione** concernente:

- gli **aiuti complessivamente percepiti** in regime "de minimis" nell'ultimo triennio;
 - il **calcolo dell'ammontare del fatturato medio** dei mesi da marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019 ovvero che il richiedente ha avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019;
 - l'iscrizione dell'attività al registro delle imprese con codice ATECO prevalente;
 - l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);
 - ogni altra richiesta presente nella modulistica predisposta da Poste Italiane;
- altresì ad inserire nella richiesta i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) che certificano l'effettivo acquisto e la consegna dei prodotti agroalimentari, anche non quietanzati.

L'impresa richiedente provvede altresì ad inserire sulla piattaforma della ristorazione, oppure a presentare presso gli sportelli di Poste Italiane, **copia della visura camerale** in corso di validità ed i **documenti fiscali**

(fatture e documenti di trasporto) che certificano l'effettivo acquisto e la consegna dei prodotti effettuati dopo il 14 agosto 2020, anche non quietanzati.

Le **fatture** associate non possono avere (relativamente ai prodotti alimentari) importo inferiore al totale importo spese per il quale si chiede il contributo. L'ammontare degli acquisti non può essere inferiore ai 1.000 euro, esclusa IVA né superiore a 10.000 euro esclusa IVA. In questa fase è facoltativa l'allegazione della copia delle quietanze associate ai documenti fiscali.

Istruttoria

L'ordine di presentazione **non dà diritto** ad alcuna precedenza sulla **erogazione del contributo**.

Se le richieste saranno superiori alle risorse stanziare, pari a 600 milioni di euro, queste saranno distribuite fra i richiedenti in misura percentualmente proporzionale. Le istanze che evidenziano acquisti di prodotti DOP/IGP e di prodotti idonei ad evitare sprechi alimentari sono considerate prioritarie nell'assegnazione.

Previo **verifica di completezza delle domande** presentate, Poste Italiane trasmette al Ministero delle Politiche Agricole l'elenco dei potenziali beneficiari con specifica indicazione del contributo da ciascuno richiesto corrispondente alle fatture presentate nella domanda.

Il Ministero, sulla base dell'elenco definitivo dei soggetti beneficiari ottenuto dopo i controlli documentali e la registrazione al Registro Nazionale Aiuti (RNA), autorizza la corresponsione di un **anticipo pari al 90%** del valore del contributo riconosciuto, che avverrà tramite bonifico effettuato da Poste Italiane.

Entro 15 giorni dall'anticipo, il soggetto beneficiario presenta a Poste Italiane, con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda, quietanza di pagamento degli acquisti.

Una volta acquisita tale documentazione, saranno emessi i **bonifici a saldo** del contributo concesso.

A cura della Redazione

Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

Decreto Ristori ter: le nuove misure per imprese e partite IVA

Incremento di 1,45 miliardi di euro, per il 2020, della dotazione del fondo previsto dal decreto Ristori bis per compensare le attività economiche che operano nelle Regioni che passano ad una fascia di rischio

più alta. Inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature tra quelle che, nelle zone rosse, sono destinatarie del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori bis. Istituzione di un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, da erogare ai Comuni, per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Sono questi i principali contenuti del decreto Ristori ter, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre 2020, il **decreto Ristori ter** (D.L. n. 154/2020) con ulteriori misure urgenti a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da **Covid-19**.

Il testo è molto snello, composto da soli 6 articoli ed un allegato.

Leggi anche Decreto Ristori ter: stanziati nuovi fondi per gli aiuti alle imprese in attesa delle proroghe fiscali

Rifinanziamento del fondo previsto dal decreto Ristori bis

L'art. 1, comma 1, incrementa di **1,45 miliardi di euro** per l'anno 2020 e di 220,1 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo di cui all'art. 8, comma 2, del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020) per compensare le **attività economiche** che operano nelle Regioni che passano a una **fascia di rischio più alta**.

Il comma 2, invece, include le attività di **commercio al dettaglio di calzature** (codice Ateco 47.72.10) tra quelle ricomprese nell'Allegato 2 del decreto Ristori bis.

Si ricorda che l'art. 2 del decreto Ristori bis ha istituito un contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici con **partita Iva attiva** alla data del **25 ottobre 2020**, che svolgono come attività prevalente una di quelle ricomprese nell'allegato 2 (sono inclusi, tra gli altri, il commercio al dettaglio, ambulanti, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing, servizi di cura degli animali da compagnia, agenzie matrimoniali e d'incontro) e hanno il **domicilio fiscale** o la **sede operativa** in una **"zona rossa"**. Il contributo non è riconosciuto ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Leggi anche Il labirinto dei ristori: istruzioni per l'uso

Misure urgenti di solidarietà alimentare

All'art. 2, al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **fondo di 400 milioni di euro** nel 2020, da erogare a ciascun Comune, entro 7 giorni dall'entrata in vigore

del decreto legge Ristori ter (24 novembre), sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

Acquisto e distribuzione dei farmaci

All'articolo 3, invece, si prevede l'aumento di 100 milioni per il 2020 della dotazione finanziaria del **Fondo per le emergenze nazionali**, allo scopo di provvedere all'acquisto e alla distribuzione di farmaci per la **cura dei pazienti** affetti da **Covid-19**.

Ulteriori disposizioni

Altra disposizione di particolare rilevanza è il comma 1 dell'art. 4 che abroga il comma 5 dell'art. 8, del decreto Ristori bis (D.L. 149/2020) con cui si stanziavano 50 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare ad ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati negli Allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo a fondo perduto, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

D.L. 23/11/2020, n. 154 (Gazzetta Ufficiale 23/11/2020, n. 291)

Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

Programma di sviluppo Restart Abruzzo: sportello chiuso per esaurimento delle risorse

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che dispone la chiusura, a partire dal 18 novembre 2020, dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione riguardanti programmi d'investimento nei territori dei comuni del cratere sismico aquilano individuati dal "Programma Restart Abruzzo". Il decreto è stato emanato a seguito dell'esaurimento delle risorse.

Il decreto 18 novembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre 2020, ha disposto, a partire **dalle ore 17:00 del 18 novembre 2020**, la **chiusura dello sportello** per la presentazione delle domande di agevolazione, di cui alla l. n. 181/1989,

riguardanti programmi d'investimento nei territori dei comuni del cratere sismico aquilano individuati dal **"Programma Restart Abruzzo"**.

Programma Restart Abruzzo

Il programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo, denominato "Restart Abruzzo", è stato approvato con delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 49/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2017, e prevede al suo interno l'intervento "Rafforzamento e sviluppo del sistema industriale" del valore di **euro 15.000.000,00**, assegnati al Ministero dello sviluppo economico - DGLAI in qualità di amministrazione titolare dell'intervento.

Con successiva circolare del 24 ottobre 2017 n. 148778 è stato pubblicato l'"Avviso pubblico per la **selezione di iniziative imprenditoriali** nel territorio dell'area del cratere sismico della Regione Abruzzo tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989", con la quale è stata avviata una **procedura a sportello** dedicata ai comuni dell'area del cratere sismico aquilano con una dotazione pari a 15.000.000,00 a valere sulle risorse della suddetta delibera CIPE.

Esaurimento delle risorse

L'attuale decreto direttoriale è stato emanato a seguito dell'esaurimento delle risorse, infatti, la **dotazione finanziaria** di **euro 15.000.000,00**, al lordo degli oneri di gestione, prevista dalla citata delibera CIPE, non risulta sufficiente per coprire il fabbisogno derivante da ulteriori domande di agevolazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 18/11/2020 (Gazzetta Ufficiale 23/11/2020, n. 291)

Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

Fondo di Garanzia: incrementate le risorse disponibili per le PMI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che dispone l'incremento della dotazione finanziaria della "Riserva PON IC" del Fondo di Garanzia PMI ai fini del contrasto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. La riserva potrà essere utilizzata per concedere sia garanzie su singole operazioni finanziarie che su portafogli di finanziamenti in favore delle piccole

e medie imprese ovvero per sostenere operazioni finanziarie connesse a esigenze di liquidità dei soggetti beneficiari.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre 2020 il decreto 6 ottobre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico che dispone l'**incremento** della dotazione finanziaria della "**Riserva PON IC**" del **Fondo di Garanzia PMI** ai fini del contrasto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Fondo di Garanzia PMI

In particolare il decreto, al fine di rafforzare il sostegno alle piccole e medie imprese nell'**accesso al credito** nel corso della crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, dispone l'incremento della dotazione finanziaria della Riserva PON IC del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese a seguito delle modifiche al Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» FESR 2014-2020 incrementandolo di ulteriori **euro 1.433.693.204,74** di risorse FESR, così distribuite:

- a) **euro 1.319.267.008,44** destinati alle **Regioni meno sviluppate** (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- b) **euro 66.866.255,30** destinati alle **Regioni in transizione** (Abruzzo, Molise e Sardegna);
- c) **euro 47.559.941,00** destinati alle **Regioni più sviluppate** del restante territorio nazionale.

La riserva PON IC potrà essere utilizzata in risposta alla crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la concedendo sia **garanzie** su **singole operazioni finanziarie** che su **portafogli di finanziamenti** in favore delle piccole e medie imprese ovvero per sostenere operazioni finanziarie connesse a **esigenze di liquidità** dei soggetti beneficiari.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 01/10/2020 (Gazzetta Ufficiale 23/11/2020, n. 291)

Impresa

Legge di delegazione europea 2019-2020

Società di capitali: verso la costituzione on line per ridurre costi e tempi

di Claudio Bovino - Avvocato in Milano

Costituzione delle società e registrazione delle loro succursali on line. Impiego di strumenti digitali nei rapporti con la pubblica autorità durante tutta la vita dell'impresa. Sottoscrizione degli atti societari con firma elettronica riconosciuta. E' quanto prevede il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 per il recepimento, entro il 1° agosto 2021, della direttiva (UE) 2019/1151 sull'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. L'obiettivo del provvedimento è modernizzare una serie di processi per ridurre costi e tempi, in particolare, per le micro, piccole e medie imprese - PMI.

Ha compiuto il primo passo nel suo iter legislativo il disegno di **legge di delegazione europea 2019-2020**, appena approvato in prima lettura dal Senato e assegnato, per il passaggio alla Camera (AC 2757), alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente il 2 novembre 2020.

Questo nuovo ddl ingloba quello precedente di delegazione europea 2019 - che viene modificato anche nel titolo aggiungendo l'anno 2020 - e consta di 29 articoli che recano disposizioni di delega riguardanti il **recepimento di 38 direttive europee** inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei.

Il provvedimento detta principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive: tra queste, in particolare, figura anche la direttiva (UE) 2019/1151, che stabilisce disposizioni specifiche relative alla **costituzione on line di società di capitali**, alla registrazione di succursali e alla presentazione di documenti e informazioni da parte di società e succursali ("procedure on-line"), che non sono contemplate dal regolamento (UE) 2018/1724 istitutivo dello **spazio digitale unico**.

Quest'ultimo sarà accessibile dal portale "La tua Europa" (Your Europe), quale unico punto di accesso alle informazioni sulle regole vigenti a livello nazionale e europeo in diversi settori (tra cui impresa, lavoro, istruzione, salute e tassazione) e, a partire dal 12 dicembre 2023, consentirà a cittadini e imprese di **gestire on line** tutta una serie di **procedure amministrative** previste dall'Allegato II del Regolamento quali, ad esempio, la richiesta di una prova della registrazione di nascita, la registrazione del cambio di residenza o la presentazione di una dichiarazione dei redditi d'impresa.

Con l'ingresso nel nostro ordinamento anche delle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1151 - da recepire entro il 1° agosto 2021 - tale sistema dovrebbe aver un'ulteriore significativa spinta verso la

semplificazione e digitalizzazione con benefici attesi per tutti i soggetti interessati.

Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151

La direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio integra le norme esistenti in materia di **diritto societario** dell'Unione europea già codificate nella direttiva (UE) 2017/1132.

Lo scopo dei legislatori europei è quello di garantire realizzare un contesto giuridico e amministrativo capace di fare fronte alle **nuove sfide sociali ed economiche** della globalizzazione e della digitalizzazione.

Le nuove procedure contemplate dalla direttiva (UE) 2019/1151 - come già osservato da **Assonime**, in sede di audizione del Direttore Generale Stefano Micossi, lo scorso 26 maggio - mirano a "consentire l'intero svolgimento della costituzione delle società e della registrazione delle succursali online e facilitare pertanto la costituzione delle società e la registrazione delle loro succursali, riducendo i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi in particolare per micro, piccole e medie imprese (PMI) quali definite nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE".

Costituzione online delle società: il criterio specifico di delega

Innanzitutto, il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 prevede uno specifico criterio direttivo contenuto nell'art. 29 il quale, al comma 1, stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo osservi - oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - "anche l'impegno a prevedere che la costituzione di società a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro, avvenga **on-line** e sia stipulata, anche in presenza di un **modello standard di statuto**, con **atto pubblico** formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma

elettronica riconosciuta”.

Il riferimento è al nuovo art. 13-octies della direttiva (UE) 2017/1132 che il nostro legislatore dovrà recepire. Secondo la nuova norma, gli Stati Ue dovranno provvedere affinché la costituzione delle società possa essere svolta completamente on line, senza obbligare i richiedenti a comparire di persona dinanzi a un'autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato in base al diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione on-line delle società, compresa la redazione dell'atto costitutivo (per far comparire fisicamente i richiedenti, dovranno ricorrere giustificati motivi di interesse pubblico). Tale articolo lasciava ai singoli Stati membri la facoltà di decidere se non prevedere procedure di costituzione on line per i tipi di società diversi da quelli di cui all'allegato II bis, che comprende, per l'Italia, le società a responsabilità limitata e le società a responsabilità limitata semplificata. In merito, l'Assonime ha affermato che “non sembra opportuno limitare l'ambito di applicazione della disciplina alle sole s.r.l. e alle s.r.l.s. perché, se pure la costituzione on line di società per azioni può presentare maggiori complessità tecniche, non vi sono motivi legati al tipo specifico di società che ostino di per sé alla costituzione on line per tutte le società di capitali. Inoltre, l'esercizio di un opt-out per le società di capitali più complesse (S.p.A. e S.a.p.A.) non sembrerebbe neppure in linea con le finalità della direttiva che è quello di consentire ai cittadini europei di favorire attraverso gli strumenti digitali la possibilità di avviare attività economiche in forma societaria in tutti gli Stati membri dell'Unione europea”.

In particolare, proseguendo, il nuovo articolo 13-octies impone agli Stati membri di:

- precisare le **modalità** per la **costituzione on-line delle società**, comprese le norme relative all'uso di modelli e i documenti e le informazioni richiesti per la costituzione di una società;
- **non subordinare** la costituzione on line di una società all'ottenimento di una **licenza** o di un'**autorizzazione prima della registrazione** (sempre che questa condizione sia indispensabile per la corretta supervisione di determinate attività stabilite dal diritto nazionale);
- assicurare che, qualora la procedura di costituzione di una società preveda il **versamento del capitale sociale**, il pagamento possa essere effettuato con un **servizio di pagamento on line**, su un conto bancario della banca che opera nell'Unione (anche la prova dei pagamenti deve poter essere fornita on-line);
- assicurare che la **costituzione on line** sia completata **entro 5 giorni lavorativi** (per le società costituite

esclusivamente da persone fisiche che utilizzino i modelli per la costituzione on-line di società) oppure **10 giorni lavorativi** (negli altri casi).

Altre novità

Le principali novità introdotte in tema di digitalizzazione delle procedure di diritto societario sono rappresentate, come detto, dalle modifiche apportate alla direttiva (UE) 2017/1132 che il nostro legislatore dovrà recepire. Tra queste, in particolare, cominciamo col segnalare il nuovo art. 13-ter (Riconoscimento dei mezzi di identificazione ai fini delle procedure online) introdotto dalla direttiva 2019/1151 in base al quale dovranno poter essere utilizzati nelle procedure on line:

- sia i **mezzi di identificazione elettronica** emessi nell'ambito di un regime di identificazione elettronica approvato a **livello nazionale**,
- sia i mezzi di identificazione elettronica **emessi** in un **altro Stato membro** e riconosciuti ai fini dell'autenticazione transfrontaliera a norma dell'art. 6 del regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

La nuova norma lascia agli Stati membri la possibilità di rifiutare il riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica se i livelli di garanzia di tali mezzi di identificazione elettronica non rispettano le condizioni dello stesso regolamento (UE) n. 910/2014.

Disposizioni generali sulle procedure on line

Il nuovo art. 13-quater della direttiva (UE) 2017/1132 espressamente indica di lasciare impregiudicate le **normative nazionali** che, conformemente agli ordinamenti giuridici degli Stati membri e alle loro tradizioni giuridiche, designano le **autorità**, le **persone** o gli **organismi incaricati** a norma del diritto nazionale di trattare ogni aspetto concernente la costituzione on line delle società, della registrazione on line delle succursali e della presentazione on-line di documenti e informazioni, purché siano possibili la costituzione on line di una società, la registrazione on line di una succursale e la presentazione on line di documenti e informazioni.

Parimenti **non vengono toccati** (rimangono anch'essi “impregiudicati”) i **requisiti** previsti dal diritto nazionale applicabile in tema di **autenticità**, **accuratezza**, **affidabilità**, attendibilità e forma giuridica appropriata dei documenti o delle informazioni presentati. Tali aspetti non verranno toccati dalla normativa di recepimento.

Gli oneri per le procedure on line

In base all'art. 13-quinquies della direttiva (UE)

2017/1132, eventuali diritti applicati dai registri per le procedure on line **non dovranno essere più alti** dei costi di recupero di fornitura di tali servizi.

Pagamenti, sempre online e tramite servizi ampiamente disponibili

Laddove per il completamento di una procedura sia previsto un pagamento, l'art. 13-sexies della direttiva (UE) 2017/1132 prescrive che tale pagamento possa essere effettuato on line tramite un servizio ampiamente disponibile e che possa essere utilizzato nei servizi di pagamento transfrontalieri, che permetta l'identificazione della persona che ha effettuato il pagamento e che sia fornito da un istituto finanziario o da un prestatore di servizi di pagamento stabilito nell'UE.

Obblighi di informazione

L'art. 13-septies della direttiva (UE) 2017/1132 impone agli Stati Ue di assicurare che siano rese disponibili **informazioni concise e agevoli**, gratuitamente, in almeno una lingua ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri, sui portali o sui siti web per la registrazione accessibili mediante lo **sportello digitale unico**, per assistere nella costituzione di società e nella registrazione di succursali.

Modelli per la costituzione on line

Gli Stati Ue dovranno mettere a disposizione, per i tipi di società elencati nell'allegato II bis, i modelli per la costituzione on line delle società sui **portali** o sui **siti web** per la registrazione garantendone l'accessibilità

mediante lo sportello digitale unico: oltre a questi, possono essere messi a disposizione on line modelli anche per la costituzione di altri tipi di società. Gli **atti costitutivi** potranno essere redatti in forma di **atto pubblico**, ma lasciando possibile la costituzione on line.

Pubblicità nel registro

Previa integrale sostituzione dell'art. 16 della direttiva (UE) 2017/1132, la direttiva (UE) 2019/1151 richiede che in ogni Stato Ue venga **costituito un fascicolo** presso un registro centrale, presso il registro di commercio o presso il registro delle imprese per ogni società iscritta.

Tutte le società dovranno avere un **identificativo unico europeo (EUID)**, che permetta di identificarle inequivocabilmente nelle comunicazioni tra registri attraverso "il sistema di interconnessione dei registri". Tale identificativo unico dovrà comprendere, almeno, gli elementi che permettono di identificare lo **Stato membro del registro**, il registro nazionale d'origine e il numero di iscrizione della società in tale registro e, laddove ritenuto opportuno, elementi atti a evitare errori di identificazione.

Tutti i documenti e le informazioni soggetti a obbligo di pubblicità dovranno essere inseriti nel fascicolo o trascritti direttamente nel registro e, alla ricezione di una richiesta di pubblicità per via elettronica, dovranno essere digitalizzati tutti i documenti cartacei registrati prima del 31 dicembre 2006.

Impresa
CNDCEC - ADM

Firmato il Protocollo di Cooperazione a supporto dell'internazionalizzazione del made in Italy

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il CNDCEC hanno interesse a pianificare azioni, eventi e focus tematici che rendano agevole l'accesso agli strumenti e alle semplificazioni previste dalla normativa doganale, al fine di contribuire allo sviluppo economico dell'Italia; a condividere le conoscenze, le informazioni e le analisi dei cluster produttivi del Paese per individuare tematiche e istanze specifiche ed orientare la programmazione di concrete e mirate iniziative congiunte. Per il raggiungimento dello scopo, nel mese di ottobre hanno firmato un Protocollo di cooperazione finalizzato da un lato ad avviare un'azione sinergica per la realizzazione di eventi e progetti a supporto del made in Italy e la competitività del sistema delle imprese italiane e dall'altro a promuovere analisi e approfondimenti sulle novità procedurali in ambito doganale a favore degli iscritti all'Albo dei commercialisti.

Con un comunicato stampa del 23 novembre 2020, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili informa che ha siglato con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un **Protocollo di cooperazione** finalizzato da un lato ad avviare un'azione sinergica per la realizzazione di eventi e progetti a **supporto del made in Italy** e la competitività del sistema delle imprese italiane e dall'altro a promuovere analisi e approfondimenti sulle **novità procedurali in ambito doganale** a favore degli iscritti all'Albo dei commercialisti.

Le evoluzioni fiscali e doganali della Brexit alla fine del periodo transitorio che porterà definitivamente fuori dall'Unione Europea il Regno Unito, saranno al centro del webinar che si svolgerà martedì 24 novembre, organizzato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Durante il webinar sarà presentato il protocollo sottoscritto da CNDCEC e ADM.

Aprirà i lavori **Achille Coppola**, Segretario del Consiglio nazionale dei commercialisti e Consigliere delegato all'Attività d'impresa. Seguiranno gli interventi di **Massimo Miani**, Presidente CNDCEC, e di **Marcello Minenna**, Direttore generale Agenzia Dogane e Monopoli sul tema "Brexit: Dogane e Commercialisti insieme a supporto del sistema

produttivo".

Seguirà la tavola rotonda "Dinamiche doganali e fiscali alla fine del periodo transitorio" a cui parteciperanno **Chiara Di Battista**, Direzione Relazioni e progetti internazionali ADM; **Massimo Fabio**, Dottore Commercialista e Avvocato, Partner Studio Associato (KPMG) ed esperto di fiscalità internazionale; **Gualtiero Cultrera**, Direzione Centrale Accise Energie e Alcoli ADM; **Angelo Infante**, Direzione Territoriale Emilia Romagna e Marche - Sezione Dogane ADM. Coordina e modera **Marco Polizzi**, referente Dogane del Gruppo di lavoro Made in Italy CNDCEC.

Protocollo di cooperazione ADM e CNDCEC

L'ADM e il CNDCEC hanno interesse:

- a **pianificare azioni**, eventi e focus tematici che rendano agevole l'accesso agli strumenti e alle semplificazioni previste dalla normativa doganale, al fine di contribuire allo sviluppo economico dell'Italia;
- a **condividere le conoscenze**, le informazioni e le analisi dei cluster produttivi del Paese per individuare tematiche e istanze specifiche ed orientare la programmazione di concrete e mirate iniziative congiunte.

Il protocollo sottoscritto mira a raggiungere i seguenti **obiettivi**:

- avviare un'**azione sinergica** mediante l'interazione degli strumenti conoscitivi e il raccordo tra il punto di vista degli operatori economici in Italia e le opportunità offerte dalla normativa doganale nazionale e unionale;
- realizzare eventi e progetti organici finalizzati al **supporto all'internazionalizzazione** e al rafforzamento della competitività del sistema delle imprese italiane;
- promuovere analisi ed approfondimenti delle novità procedurali in ambito doganale che possano poi trovare applicazione presso le imprese italiane, anche attraverso il supporto della categoria professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC-ADM, Protocollo di cooperazione, 02/10/2020

Impresa
Confprofessioni

Legge di bilancio: "luci ed ombre" tradiscono le aspettative del mondo del

lavoro autonomo

Confprofessioni, in audizione in Commissioni congiunte Bilancio di Senato e Camera dei Deputati, ritiene che la manovra finanziaria sia con poche luci e molte ombre, e che tradisca le aspettative del mondo del lavoro autonomo dimenticando riforme da tempo improcrastinabili, mantenendo squilibri e iniquità. Stella, presidente di Confprofessioni, ritiene che il Parlamento ha ora la possibilità di intervenire per correggere i difetti di impostazione della manovra ribadendo l'urgenza di interventi legislativi per la garanzia dell'equo compenso dei servizi professionali e il necessario avanzamento del progetto di legge presentato dal Cnel in tema di tutele per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alla Gestione separata Inps.

Con un comunicato stampa del 23 novembre 2020 Confprofessioni, in audizione in Commissioni congiunte Bilancio di Senato e Camera dei Deputati, ritiene che la manovra finanziaria sia con poche luci e molte ombre, "che tradisce le aspettative del mondo del lavoro autonomo e dimentica riforme da tempo improcrastinabili, mantenendo squilibri e iniquità"

Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, dichiara «Rinviata la riforma fiscale, assente la riforma del sistema di welfare, invisibile il lavoro autonomo professionale. Il Governo ha scelto di ignorare le legittime aspettative di un settore fondamentale per il PIL nazionale e sottovalutare l'iniquità, aggravata dalla crisi economica, del trattamento tra lavoratori autonomi e altri soggetti economici, come dimostra **l'esclusione dei professionisti dai crediti di imposta** per la formazione del personale, dalle agevolazioni fiscali per start up e PMI innovative e dal credito d'imposta per ricerca e sviluppo, a cui i professionisti non possono accedere ancora oggi».

Se si passa ad analizzare il **"Pacchetto lavoro"** si evidenzia che lo stesso è caratterizzato da ambivalenze. In sostanza sono da accogliere favorevolmente gli incentivi all'occupazione femminile e giovanile, ma d'altra parte le misure destinate al Mezzogiorno rischiano invece di produrre squilibri a medio termine, senza sbloccare investimenti necessari, come quelli nelle infrastrutture e nello sviluppo tecnologico.

Per Confprofessione sono condivisibili:

- il **rinnovo degli ammortizzatori sociali** per cui sarebbe necessaria una significativa semplificazione delle procedure;
- gli **investimenti per il sostegno alla patrimonializzazione delle imprese**, che devono raggiungere prima di tutto le PMI, tradizionalmente più fragili sotto il profilo patrimoniale.

Favorevole anche il parere sulla **proroga della**

moratoria sui debiti finanziari delle piccole, micro e medie imprese e sul credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, due misure aperte anche ai professionisti, e sull'istituzione del fondo a sostegno dell'impresa femminile, che tuttavia meriterebbe uno stanziamento più cospicuo degli attuali 20 milioni di euro.

Stella commenta infine che «Il Parlamento ha ora la possibilità di intervenire per correggere i difetti di impostazione della manovra. Ribadiamo l'urgenza di interventi legislativi per la garanzia dell'equo compenso dei servizi professionali e il necessario avanzamento del progetto di legge presentato dal Cnel in tema di tutele per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alla Gestione separata Inps. Crediamo inoltre sia maturo il tempo per l'unificazione delle detrazioni Irpef sui redditi da lavoro autonomo e da lavoro dipendente, equiparandoli al livello di quest'ultimo, e per l'introduzione di crediti d'imposta per le aggregazioni, aperti anche ai professionisti nella forma di Stp multidisciplinari e reti di impresa».

A cura della Redazione

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Coronavirus: anche l'Abruzzo in zona rossa

L'Abruzzo passa in zona rossa. L'ordinanza del Ministero della Sanità è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di sabato e produrrà i suoi effetti fino al 3 dicembre 2020. Misure quindi più stringenti tra cui: il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori con un livello di rischio alto, e all'interno dei medesimi territori; la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, con le eccezioni riportate nell'allegato 23 al decreto che riguardano in particolare le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità; i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indispensabili e che richiedono necessariamente tale presenza

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 21 novembre 2020 l'ordinanza 20 novembre 2020 del Ministero della Salute recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

In particolare, il decreto, tenuto conto che in base all'ultima classificazione del rischio realizzata il giorno 13 novembre la quasi totalità delle Regioni/PA italiane sono collocate **a livello di rischio alto** di una

epidemia non controllata e non gestibile, ha deciso di far passare in zona rossa la **Regione Abruzzo**.

Allo stato attuale quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è attualmente la seguente:

area gialla: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto

area arancione: Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria

area rossa: Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

Zona Rossa

E' utile ricordare che nelle zone rosse le misure sono più restrittive in quanto considerate aree con scenario di massima gravità e a livello di rischio alto. Sinteticamente le ulteriori misure restrittive sono le seguenti:

Limite agli spostamenti: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori con un livello di rischio alto, e all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sospensione attività commerciali al dettaglio e mercati: sono sospese le attività commerciali al dettaglio, le eccezioni sono riportate nell'allegato 23 al decreto e riguardano in particolare le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Chiusi quindi anche i centri commerciali, mentre sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie anche se collocate all'interno di un centro commerciale.

Sono altresì sospese le attività inerenti i servizi alla persona ad eccezione delle seguenti:

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pellic-

cia,

- Attività delle lavanderie industriali,

- Altre lavanderie, tintorie,

- Servizi di pompe funebri e attività connesse,

- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

Sono quindi chiusi i centri estetici.

Bar e ristoranti: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Sport: è consentito esclusivamente svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Scuola: le lezioni scolastiche si svolgeranno in presenza solo per i nidi, elementari e le classi di prima media. Le altre scuole superiori, seconda e terza media dovranno svolgere le lezioni solo a distanza.

Smart working: i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indispensabili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza.

Entrata in vigore

Le disposizioni dell'ordinanza produce effetti dal **22 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero della Salute, ordinanza 20/11/2020 (Gazzetta Ufficiale 21/11/2020, n. 290)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.